

XCVIIª SEDUTA

MARTEDI 25 MAGGIO 1937 - Anno XV

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	3182	
Convocazione a domicilio		3231	
Decreti registrati con riserva:			
CONCINI, <i>presidente della Commissione</i>		3182	
PRESIDENTE		3183	
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 463, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale » (1703). - (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)		3200	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 562, sull'applicazione alle navi mercantili degli Accordi di non intervento nel conflitto spagnolo » (1731). - (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 524, contenente modificazioni al Testo Unico approvato col Regio decreto 20 settembre 1934-XIII, n. 2011, sui Consigli provinciali delle Corporazioni » (1709). - (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)		3201	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria » (1736). - (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 540, riguardante la disciplina dei concorsi a premi » (1712). - (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)		3201	« Disposizioni sull'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo della Regia guardia di finanza » (1741). - (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 580, riguardante la estensione ai benemeriti delle operazioni militari nell'Africa Orientale dei benefici a favore degli ex combattenti preveduti nelle leggi e nei regolamenti professionali » (1720)		3201	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 554, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 8 marzo 1937-XV, n. 308, 25 marzo 1937-XV, n. 372 e 29 aprile 1937-XV, n. 563, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (1742). - (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 596, contenente disposizioni per gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili da parte dei Fasci di combattimento e delle Federazioni dei Fasci di combattimento » (1721)		3201	« Modificazione alle vigenti norme sul controllo governativo delle Amministrazioni dei comuni capoluoghi di provincia » (1743). - (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)
« Ricostituzione di sedici Comuni in provincia di Cosenza » (1723). - (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)		3202	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 571, concernente la istituzione presso il Ministero per la stampa e la propaganda di un " Ispettorato per la radiodiffusione e la televisione " » (1747). - (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)
« Modificazione all'articolo 16 lettera g) della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina » (1725). - (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)		3202	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 595, contenente norme relative alla protezione dei prodotti dell'industria fonografica » (1749). - (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º marzo 1937-XV, n. 226, che reca modificazioni al regime fiscale dell'alcool impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcoolici » (1753). - (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 624, che accorda l'esenzione dall'imposta di fabbricazione a quintali 10.000 di zucchero impiegati nella produzione della glicerina entro il 30 settembre 1937 » (1754). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3226
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 625, che stabilisce norme per l'assetto fiscale degli alcoli diversi dall'etilico e che introduce nella tariffa generale dei dazi doganali le modificazioni necessarie per metterla in relazione col regime degli alcoli » (1755). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3227
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 623, relativo alla determinazione della misura della tassa di esportazione sulle cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico ed artistico » (1756). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3227
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 622, concernente il trattamento economico del Governatore delle Isole Italiane dell'Egeo, Conte Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, Regio Ambasciatore » (1757). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3227
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 634, concernente l'aggregazione del Comune di Rebbio a quello di Como » (1758). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3227
(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 4, riguardante il conferimento al Segretario del Partito Nazionale Fascista del titolo e delle funzioni di Ministro Segretario di Stato » (1746). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3197
CHIMIENTI	3198
« Istituzione presso la Regia Accademia Navale di corsi preliminari navali allievi ufficiali di complemento della Regia Marina per studenti universitari » (1726). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3203
SECHI	3203-3204
CAVAGNARI, sottosegretario di Stato per la marina	3204
« Provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola » (1745). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3211
MAROZZI	3211
DI FRASSINETO	3213
ROSSONI, ministro dell'agricoltura e delle foreste	3214, 3222, 3223
SARROCCHI	3221, 3223
(Rinvio)	3228
(Seguito della discussione)	
« Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (1752). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3184
THAON DI REVEL, ministro delle finanze	3184

Interrogazione:

(Risposta scritta) 3231

Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato) 3228, 3230

La seduta è aperta alle ore 16,10.

DI DONATO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Ago per giorni 1; Bergamasco per giorni 1; Cassis per giorni 1; Conz per giorni 1; De Martino Giacomo per giorni 1; Di Mirafiori Guerrieri per giorni 1; Etna per giorni 1; Flora per giorni 1; Imberti per giorni 1; Orsi per giorni 1; Raimondi per giorni 1; Rebaudengo per giorni 1; Romeo Nicola per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro delle corporazioni ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione del senatore Rebaudengo.

A norma del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Discussione della Relazione della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (Doc. LXXXVII).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della « Relazione della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva ».

CONCINI, presidente della Commissione e relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONCINI, presidente e relatore della Commissione. Onorevoli Colleghi, i provvedimenti di Governo che, per essere stati registrati con riserva dalla Corte dei conti nel decorso anno 1936, sono stati sottoposti all'esame della vostra Commissione permanente, sono quattordici.

Di essi, dieci riguardano movimenti di Prefetti; i quattro rimanenti provvedono ad altre necessità di servizio.

Per quanto si riferisce ai primi dieci decreti, si tratta di collocamenti a disposizione di alcuni

Prefetti in più del numero di 15 consentito dall'articolo 102 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato. E, per siffatti provvedimenti, la vostra Commissione ha considerato che trattasi di atti di natura essenzialmente politica, la cui valutazione spetta al Governo e per i quali al Governo conviene sia lasciata libertà d'azione; si propone quindi al Senato di voler prendere atto dei provvedimenti medesimi.

Con un decreto 11 gennaio 1936 poi sono stati aumentati di uno i posti di referendario al Consiglio di Stato messi a concorso col precedente decreto del 15 marzo 1935 in corrispondenza alla vacanza di un posto verificatosi nel frattempo, il che non avrebbe potuto avvenire, viste le norme legislative che regolano i concorsi. Ma la vostra Commissione, onorevoli Senatori, ha ritenuto che vi erano nella fattispecie apprezzabili motivi contingenti, nonchè l'interesse dell'Amministrazione e perciò essa propone al Senato di prendere atto dell'anzidetto decreto.

Con altro decreto promosso dal Ministero della guerra, in data 21 agosto 1936, si è rettificato un altro decreto precedente, relativo alla promozione a colonnello di fanteria del tenente colonnello Giacomo Carboni: col secondo decreto di rettifica, in contrasto con la legge sullo stato degli ufficiali, si riconosce al tenente colonnello in parola, che prima era stato promosso a scelta ordinaria, il titolo alla promozione a scelta per meriti eccezionali. La vostra Commissione, onorevoli Senatori, ritenuto che sembra conveniente riconoscere poteri discrezionali al Governo per quanto riguarda l'esercito ed il suo ordinamento, propone di prendere atto del menzionato provvedimento, anche perchè trattasi di un ufficiale il quale, come ha affermato il Ministero, in guerra ed in pace e in difficili circostanze ha reso segnalati servizi all'Esercito e al Paese.

I due ultimi decreti del Ministero delle colonie, entrambi di pari data del 15 maggio 1936, approvano la graduatoria e quindi la nomina dei vincitori di un concorso bandito nel settembre 1935 per 37 posti di volontario e fra i vincitori comprende anche il nome del dott. Girolamo Messeri, il quale non avrebbe potuto prender parte al concorso perchè alla data di chiusura di esso egli non aveva ancora l'età prescritta. La vostra Commissione, tenute presenti le spiegazioni del Ministro che l'età era però compiuta prima dell'inizio degli esami scritti e che dalla nomina del Messeri nessuno veniva a esser danneggiato perchè tutti gli idonei erano stati nominati, e considerate le necessità di servizio di un Ministero che ha così larghe attribuzioni come quello delle colonie, per il cui ordinamento quindi al Governo sembra si debba lasciare un potere discrezionale, propone al Senato di prender atto dei detti due decreti.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, nei riguardi del primo decreto registrato con riserva, cioè il Regio decreto 2 aprile 1936-XIV col quale

il cav. di gr. cr. dott. Maggioni Luigi venne ricollocato nel ruolo organico dei Prefetti di prima classe e posto a disposizione del Ministero dell'interno, la Commissione propone che il Senato ne prenda atto nella considerazione che il collocamento a disposizione dei Prefetti è atto di natura essenzialmente politica, della cui opportunità il Governo è il miglior giudice.

Pongo ai voti la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Del decreto del Capo del Governo 11 gennaio 1936-XIV, col quale vennero aumentati da 2 a 3 i posti di referendario al Consiglio di Stato messi a concorso col precedente decreto del 15 marzo 1935, la Commissione propone che il Senato prenda atto. A giustificazione della sua proposta la Commissione fa presente che nella fattispecie vi erano apprezzabili motivi contingenti e l'interesse dell'amministrazione.

Pongo ai voti la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La Commissione propone pure che il Senato prenda atto dei due decreti Reali 4 e 25 giugno 1936-XIV, con i quali furono collocati a disposizione del Ministero dell'interno i Prefetti Strano grand'uff. dott. Salvatore e Bellazzi comm. dottor Gian Giacomo. La Commissione osserva che il collocamento dei Prefetti a disposizione implica ragioni di squisito carattere politico e quindi deve prescindere dall'ordinaria amministrazione nei riguardi della relativa procedura.

Chi approva la proposta della Commissione è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Per le medesime ragioni la Commissione propone che il Senato prenda atto dei sei decreti Reali in data 24 luglio 1936-XIV, con i quali furono collocati a disposizione del Ministero dell'interno i Prefetti del Regno Baratonò cav. di gr. cr. dottor Pietro, Bellini gr. uff. dott. Ubaldo, Cavaliere gr. uff. dott. Enrico, Vicedomini gr. uff. dottor Francesco, Luciano comm. Celso e Olivieri grande uff. Vincenzo.

Pongo ai voti la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Sempre per le stesse ragioni attinenti al carattere squisitamente politico del provvedimento, la Commissione propone che il Senato prenda atto del decreto Reale 24 settembre 1936-XIV, col quale il Prefetto conte Giacomo gr. uff. dottor Gaetano Adolfo venne collocato a disposizione del Ministero dell'interno.

Pongo ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Nella considerazione che quanto riguarda l'Esercito sembra opportuno sia lasciato al potere discrezionale del Governo e tenute presenti le particolari ragioni di servizio che hanno consi-

gliato il provvedimento, riguardante un ufficiale superiore che rese in guerra ed in pace, in difficili circostanze, segnalati servizi all'Esercito ed al Paese, la Commissione propone che il Senato prenda atto del decreto Reale 21 agosto 1936-XIV, col quale si rettifica il precedente decreto Reale 4 luglio 1935-XIII, relativo alla promozione a colonnello del tenente colonnello di fanteria Carboni Giacomo.

Pongo ai voti la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Con due decreti del Capo del Governo Ministro delle Colonie in data 15 maggio 1936-XIV, venne approvata la graduatoria e si provvide alla nomina dei vincitori del concorso a volontario nella carriera direttiva dell'Amministrazione coloniale indetto con decreto 15 settembre 1935. Questi due decreti furono ammessi dalla Corte dei conti a registrazione parziale con esclusione del dottor Messeri Girolamo, che non aveva raggiunto l'età prescritta.

La nostra Commissione, tenute presenti le spiegazioni date dal Ministero competente a giustificazione del provvedimento e tenute altresì presenti le necessità del servizio, propone che il Senato prenda atto dei suddetti due decreti.

Pongo ai voti questa proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (N. 1752). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. l'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

THAON DI REVEL, ministro delle finanze. Onorevoli Senatori, la relazione preparata, con la ormai ben nota esperienza e competenza di relatore sul bilancio delle finanze, dall'onorevole Raineri, merita di essere segnalata per la organicità dei soggetti trattati e per la dovizia degli argomenti svolti con abbondante corredo di dati statistici, note e citazioni.

Può ben dirsi che la Finanza fascista, in questo storico periodo di preparazione, di conquista e di prima attrezzatura dell'Impero, vi è illustrata in modo completo. Debbo quindi all'onorevole relatore e alla Commissione di finanza del Senato se il mio compito, nel riferire oggi a questa Assem-

blea, viene molto agevolato. Ringrazio pertanto vivamente e in modo particolarissimo il camerata Raineri per così utile e preziosa collaborazione e mi limito a esporre dati e concetti che integrano quanto è stato scritto dal relatore o detto da me nell'altro ramo del Parlamento.

CONGIUNTURA ECONOMICA. — Già nei due ultimi esercizi ho iniziata la mia esposizione in Senato con uno sguardo panoramico alla congiuntura economica mondiale e nazionale.

Tale esame, sempre interessante e utile, quale necessaria premessa a qualsiasi analisi della situazione finanziaria, lo diventa in maniera speciale in questo momento in cui il mondo sta attraversando quel periodo tipico del ciclo normale della congiuntura economica, in cui si verifica il passaggio quasi repentino da una congiuntura avversa da anni ad altra finalmente favorevole.

Fin dal 1929, le nostre orecchie rintonavano dei lagni per la depressione economica che imperversava in tutto il mondo, depressione dovuta, da un lato, ad eccesso di produzione e, dall'altro, a difetto di consumo.

I Governi di tutti i Paesi hanno escogitato ogni mezzo per vincere la depressione e cercare di superare la crisi. Abbiamo così potuto assistere a misure draconiane di sterilizzazione di interi settori economici.

Si sono viste Nazioni vincolare e ridurre la propria area produttiva; altre bruciare o gettare a mare derrate già prodotte; altre dare un premio di inoperosità alle miniere chiuse o alle navi ferme nei porti; e tutto ciò mentre milioni di lavoratori languivano di inedia per mancanza di lavoro e di mercede.

Alcune Nazioni hanno provveduto con sussidi di disoccupazione, che anestetizzano il male, ma non lo sanano. Altre infine, ed in testa a queste l'Italia, hanno cercato di riattivare la produzione e il commercio ridonando capacità di acquisto a vaste masse di consumatori, a mezzo di notevoli programmi di opere pubbliche.

Improvvisamente, nello spazio di pochi mesi, siamo passati dal sottoconsumo e dalla sopra-produzione ad una sottoproduzione e, particolarmente nel settore delle materie prime e dei beni strumentali, ad un eccesso di consumo. Da qualche tempo incominciano a difettare materie prime quali i minerali metallici, il carbone, la lana, il cotone; ed altri *stocks* di molti prodotti, che pesavano da anni sul mercato come un incubo, sembrano per incanto spariti.

I settori produttivi sterilizzati durante la crisi sono lenti a rimettersi in marcia e a tornare produttivi. Le superfici agrarie rimaste infecunde hanno bisogno di più di un anno per ritornare fertili; le miniere, più sollecite, possono essere riattivate in qualche mese mentre le navi da carico considerate fino a pochi mesi fa ferro vecchio, da trasformarsi in rottami, vengono contese ad alto prezzo dalle marine mercantili di tutto il mondo. La mano d'opera in otto anni di disoc-

cupazione ha finito per declassarsi, e quindi quella specializzata si è fatta più rara, tanto che al primo cenno di maggior assorbimento di lavoratori è diventata pressochè introvabile. Difettando la mano d'opera specializzata, si è iniziata un'affannosa ricerca di macchine e di beni strumentali che, a loro volta, rappresentando un cospicuo investimento di mano d'opera, hanno recato un notevole contributo alla eliminazione della disoccupazione nel settore della produzione di macchine. Il denaro, che nel periodo di depressione tendeva ad impieghi tranquilli e di reddito fisso, muta direzione e tende verso altri investimenti: prima, verso i titoli a reddito variabile e poi, quando le merci e le materie prime tendono a rapido rialzo, verso gli investimenti speculativi in beni di consumo, il che accelera a sua volta il movimento al rialzo dei prezzi di questi beni.

Il complesso di questo fenomeno è già noto per l'esperienza ormai ultrasecolare dei cicli economici ricorrenti, che hanno il loro istante patologico nel così detto panico o nel *crack* che individua il passaggio da un ciclo all'altro e che, nell'ottobre del 1929, segna l'inizio di quello tuttora in corso. È venuto poi il periodo di crisi propriamente detto (1930-1932), poi la depressione (1933-1934), infine la ripresa (1935) e la prosperità (1936-1937) e per ultimo pesa come un incubo e turba la gioia della prosperità l'attesa e la possibilità del così detto *boom*, che è foriere di tempesta, di nuovo panico e successivamente di crisi. Un primo sintomo di *boom* è stato segnalato negli Stati Uniti e in Inghilterra, gettando un allarme nel Governo e nei tecnici della finanza, che hanno visto in questo segno premonitore la possibilità al ritorno della situazione patologica del 1929, il cui ricordo e i cui crolli sono ancora nella memoria di tutti.

In questi ultimi mesi, ai fattori normali della congiuntura ciclica, che portano tendenzialmente al *boom*, sono venuti a sommarsi, ad agire in senso concomitante altri fattori di congiuntura occasionale, quali gli armamenti mondiali, che hanno assunto un ordine di grandezza che non ha precedenti nella storia. Le commesse belliche hanno creato una ricerca affannosa di materie prime, che, in pochi giorni ha portato alcune di queste, quali i metalli, a prezzi superiori ai massimi raggiunti nel periodo di prosperità del 1929.

A ciò aggiungasi la rivoluzione in Spagna, che ha creato una particolare richiesta di materiale bellico ed ha sottratto dal mercato mondiale parte delle esportazioni normali di questo Paese. Infine i fattori meteorologici avversi hanno fatto sì che la campagna agricola dell'anno scorso sia stata, in numerosi settori della produzione, una delle più deficitarie che si conoscano da molti anni. Tutto ciò crea e favorisce un'atmosfera speculativa che, dopo aver condotto alle stelle alcune materie prime, al primo stormire di fronde opera in senso inverso. È bastata ad esempio la voce corsa che gli Stati Uniti avrebbero ridotto il prezzo di acquisto dell'oro e che si sarebbe ini-

ziata una politica di deflazione, o il monito del presidente Roosevelt contro l'eccessivo rialzo dei prezzi, per veder crollare in pochi giorni parte della gonfiatura dei prezzi verificatasi nei mesi passati.

È pertanto, se all'annuncio dei colossali armamenti seguisse tra qualche mese la notizia di una possibilità di accordi tra le Nazioni per ridurre le commesse belliche, vedremmo certamente un ulteriore ribasso dei prezzi delle materie prime, che non avrebbe nulla a che fare con l'andamento ciclico, ma che potrebbe forse anche anticipare il cambiamento di congiuntura mondiale e il ritorno alla crisi. È quindi indispensabile che i Governi i quali vigilano all'economia del proprio Paese con animo intento ad evitare che il male si compia, più che curarlo dopo che esso si sia verificato, seguano nella prosperità una politica di raccoglimento, di risparmio degli utili per il momento in cui potranno tornare le perdite e di stroncamento di ogni tendenza inflazionistica. Sono stati pertanto utili i provvedimenti presi dal Governo per limitare la eccessiva distribuzione di dividendi e per evitare che il conguaglio monetario degli impianti industriali si traduca in una inflazione dei capitali sociali delle industrie italiane. Sono stati inoltre molto opportuni gli adeguamenti dei salari al livello dei prezzi, adeguamenti che hanno avuto lo scopo di mantenere la capacità di acquisto della massa operaia e impiegatizia in relazione alle possibilità della produzione e alla disponibilità di beni di consumo, ed evitare così che l'aumento dei prezzi si trasformasse in sotto consumo. Tali adeguamenti però vanno contenuti in misura da non provocare eccesso nei mezzi di pagamento, eccesso che si tradurrebbe inevitabilmente in un successivo aumento dei prezzi che annullerebbe il beneficio del maggior reddito concesso con il ritocco salariale.

ALLINEAMENTO DELLA LIRA E BILANCIO. — Ma l'avvenimento che per la sua portata più di ogni altro si impose all'attenzione nostra nell'anno scorso, fu senza dubbio l'allineamento di quelle monete che, dopo le svalutazioni del 1931 e del 1933, si erano mantenute ancora fedeli all'oro, resistendo, sia pure con sacrificio, ai molti attacchi che la speculazione aveva sferrato contro di esse.

Ho già commentato ampiamente nell'altro ramo del Parlamento i motivi per cui il Governo italiano ha preso la maturata decisione del 5 ottobre scorso; non voglio quindi tornare a dilungarmi in questa sede su tale argomento, salvo ad illustrarne i riflessi sulle entrate del bilancio. Mi limiterò quindi a mettere in evidenza come il Governo fascista volendo predisporre l'operazione dell'allineamento della lira, in condizioni tali da assicurarne la migliore riuscita, non abbia esitato a prendere decisioni che comportavano un ingente sacrificio per il bilancio dello Stato italiano e quali nessun altro Governo ha ritenuto di attuare, in misura pari alla nostra, in analoga circostanza.

Si è così deciso:

l'abolizione del dazio *ad valorem*, che gravava sulle merci di importazione in ragione del 15 per cento del loro valore (ad eccezione dei carboni fossili e del coke su cui la misura era del 10 per cento);

la riduzione di alcuni dazi specifici di tariffa generale;

la riduzione in via autonoma e temporanea di taluni dazi convenzionali in vigore per certi prodotti di largo consumo alimentare.

Tutti questi provvedimenti hanno recato una notevole decurtazione alle entrate del bilancio, ma hanno permesso di porre una remora alla spinta al rialzo del costo della vita in Italia e ad evitare comunque perturbamenti immediati nel livello generale dei prezzi, sopra tutto per quei prodotti per i quali il prezzo estero domina e determina il prezzo all'interno. La manovra del dazio è così intervenuta come un correttivo all'impulso all'aumento dei prezzi.

Tipico il caso del pane, il cui prezzo ha potuto mantenersi invariato, solo in grazia al sacrificio fatto dalla finanza riducendo il dazio sul grano da lire 75 a sole 18 lire.

Il bilancio ha per contro potuto acquisire in entrata, con parziale compensazione della perdita sopra indicata, alcune partite che erano destinate a sussidiare particolari settori dell'economia, mentre veniva parallelamente abolito ogni sorta di premio all'esportazione, anche se attuato indirettamente con il sistema delle importazioni sulla base della compensazione privata, sistema che gravava sui prezzi delle materie prime e dei prodotti semilavorati importati sotto tale regime con premi che variavano dal 25 al 30 per cento.

L'efficacia di questo complesso di provvedimenti sull'andamento generale dei prezzi è appalesato dal fatto che i prezzi all'ingrosso in Italia, dal settembre 1936 al marzo dell'anno in corso, secondo quanto risulta dai numeri indici dei prezzi all'ingrosso calcolati dall'Istituto Centrale di Statistica, registrano un aumento di appena del 10,9 per cento, che, con quasi certezza, non si sarebbe manifestato, o, per lo meno, sarebbe apparso in misura più bassa, se contemporaneamente i prezzi all'ingrosso sul mercato mondiale non avessero subito aumenti che sono stati nello stesso periodo dell'11 per cento negli Stati Uniti e del 15 per cento in Inghilterra: Paesi questi dove non è intervenuto alcun recente allineamento monetario.

Debbo fare una parentesi al riguardo di questi indici dei prezzi all'ingrosso per rispondere all'onorevole Ricci che ha posto in dubbio l'esattezza di tali indici per l'Italia. Per chi non lo sappia, è bene chiarire che, a similitudine di quelli esteri, tali indici risultano da una media ponderata dei prezzi, in relazione ai valori dei prodotti cui i prezzi si riferiscono. L'aumento relativamente contenuto dei prezzi all'ingrosso, trova la sua spiegazione nel fatto che in Italia il prezzo del

frumento — prodotto questo che è il massimo coefficiente di ponderazione — è da molti mesi assolutamente stabile, come pure stabile è il prezzo di altri prodotti di massa, quali, ad esempio, il caffè e lo zucchero.

Nei Paesi, invece, che durante l'autunno scorso si sono distaccati dal blocco-oro gli aumenti intervenuti recentemente sono stati più sensibili che in Italia: 15,1 per cento dal settembre 1936 al febbraio 1937, in Svizzera: 21,4 per cento dal settembre 1936 al marzo 1937, nei Paesi Bassi: 31,2 per cento dal settembre 1936 al marzo 1937, in Francia.

Riferendoci alla media del 1934, anziché al settembre 1936, registriamo in marzo 1937 un aumento del 17 per cento negli Stati Uniti d'America, del 21 per cento in Inghilterra, del 22 per cento in Olanda, del 26 per cento in Svizzera, del 35 per cento in Italia e del 41 per cento in Francia. L'aumento del 35 per cento non può giudicarsi eccessivo quando si pensi che l'Italia, tra le nominate Nazioni, è ben più difettosa di materie prime e ha dovuto imporsi una severa disciplina nei consumi e nei rifornimenti che non può a meno di aver influito sull'aumento di costo dei generi e sui prezzi all'ingrosso.

I provvedimenti presi in occasione dell'allineamento della lira, in aggiunta a quelli attinenti al ritocco delle aliquote della tassa di vendita degli oli minerali e alla valorizzazione dei carburanti nazionali, hanno portato una ripercussione sugli introiti amministrati dalla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, per cui i previsti 6.180 milioni di lire per l'esercizio in corso non potranno essere raggiunti: tuttavia, in base ai dati raccolti a tutto marzo, è possibile prevedere che gli introiti in parola ascenderanno per l'intero esercizio ad oltre 5 miliardi di lire, superando così quelli registrati in 4,9 miliardi di lire nell'esercizio finanziario 1934-35, ossia nell'esercizio normale a noi più prossimo.

A distanza di poco più di sette mesi dall'allineamento, è possibile un riscontro tra le entrate mensili dell'esercizio col mese corrispondente dell'esercizio precedente, che pone in chiara evidenza le ripercussioni che il provvedimento del 5 ottobre scorso ha avuto sul complesso delle entrate.

Mentre dal luglio a novembre il provento presenta nei singoli mesi differenze in meno per milioni 3,1 in luglio, milioni 10,6 in agosto, milioni 93,2 in settembre, milioni 106,7 in ottobre, milioni 124,3 in novembre; a partire dal mese di dicembre si sono accertati maggiori introiti, con un aumento, rispetto all'esercizio anteriore, di milioni 54,4 per lo stesso dicembre, di milioni 180,5 per gennaio, di milioni 132,1 per febbraio, di milioni 211,5 per marzo e di milioni 233,5 per aprile, senza tener conto dell'imposta immobiliare.

Nonostante la flessione che, per le cause già dette, si è determinata nelle imposte indirette sui consumi, è dunque evidente — con il cambiamento di segno nell'afflusso delle entrate, tendente

a sempre maggiore ampiezza — che il bilancio dello Stato incomincia a registrare i benefici effetti dell'allineamento monetario, quali si rendono pure manifesti in ogni ramo dell'economia della Nazione.

Si può quindi ritenere che la valutazione globale delle entrate, fatta col preventivo 1936-37, verrà certamente raggiunta alla chiusura dei conti dell'esercizio.

Ed anche per il bilancio 1937-38, che è stato presentato con un disavanzo presunto di milioni 3.173, possiamo ormai essere tranquilli che il progressivo sviluppo del gettito ha già trovato la sua piena conferma nell'andamento delle entrate dello Stato in questi ultimi mesi, andamento che conferisce alle valutazioni di entrata del bilancio in esame non soltanto una piena attendibilità, ma anche un carattere di determinazioni prudentiali.

L'onorevole Ricci ha definito il bilancio di previsione 1937-38 quale un bilancio di attesa: attesa sì, onorevole Ricci, ma vigile ed operante, che non è inerzia. Aggiungo che riterrei imprudente il tarpare le ali alle maggiori entrate, il cui afflusso, come il Senato ha visto dalle cifre dianzi da me citate, si fa di mese in mese più ingente, con degli aumenti di aliquota nelle imposte il cui effetto non potrebbe essere che deprimente e tale da compromettere il successo della riforma degli ordinamenti tributari, la quale si ripromette un aumento delle entrate, più da un razionale accertamento della base imponibile, che non da un aggravamento delle tariffe.

Ho illustrato le conseguenze che i provvedimenti del 5 ottobre scorso hanno sul bilancio dello Stato. Ma debbo aggiungere che, accanto ad essi, si è preso tutto un complesso di misure intese ad assicurare, nel miglior modo, il conseguimento dei vantaggi che l'economia italiana si è ripromessa dalla operazione di allineamento. Degne di particolare rilievo quelle miranti a contenere nei più ristretti limiti l'inevitabile adeguamento dei prezzi al nuovo valore della moneta, attraverso il rigido controllo dei prezzi, assunto prima dal Partito, e attuato da esso con grande fermezza e competenza, ed ora demandato al Comitato corporativo centrale.

È meritevole di menzione anche il provvedimento che disciplina la rivalutazione degli impianti, vietando la distribuzione dei saldi attivi risultanti da tale rivalutazione; e così pure il decreto che, ripristinando la libertà della distribuzione degli utili, crea l'imposta straordinaria progressiva sui dividendi, proponendosi di evitare le forti oscillazioni speculative delle quotazioni dei titoli e di mantenere gli amministratori delle società su quella via di prudenza nella distribuzione degli utili, per la quale erano stati istruiti dal precedente decreto sulla limitazione dei dividendi.

Con l'allineamento, si è provveduto alla rivalutazione delle riserve della Banca d'Italia, ed

il plus valore in lire è stato messo a disposizione del Tesoro dello Stato.

Si sono regolati, infine, con apposite convenzioni, i rapporti fra il Regio Tesoro e la Banca d'Italia, ed il Regio Tesoro, la Banca d'Italia e l'I. R. I., trasformato quest'ultimo, con provvedimento di questi giorni, in istituto di carattere permanente per la gestione ed il finanziamento delle imprese interessanti l'Africa Italiana e l'autonomia economica della Nazione e per la progressiva liquidazione delle altre.

E, a proposito dell'I. R. I., debbo dire all'onorevole Brezzi che ho inteso con molto interesse i suggerimenti da lui dati, sia per promuovere una maggior economia nel consumo di ferro, che per predisporre la trasformazione degli impianti siderurgici delle aziende controllati dall'I. R. I. o direttamente dallo Stato, quale la Cogne, suggerimenti che hanno avuto già una parziale attuazione nella normale 2202, in data 17 corrente, del Servizio Centrale del Ministero dei Lavori Pubblici.

PRESTITO REDIMIBILE 5 PER CENTO. — Tralasciando le molte misure di carattere nettamente fiscale adottate nel 1936, conviene accennare ad un'altra importante operazione deliberata il giorno stesso in cui si decretava l'allineamento della lira. Con misura di evidente equità, veniva chiamata a concorrere alle spese per la valorizzazione dell'Impero e per il potenziamento delle Forze armate la proprietà immobiliare, che non aveva ancora dato il contributo che buona parte della proprietà mobiliare aveva già prestato, e che dall'allineamento poteva sicuramente sperare di trarre, in prosieguo di tempo, non trascurabili vantaggi. Il prestito Redimibile 5 per cento, al quale tutti i proprietari di immobili erano tenuti a sottoscrivere, è stato congegnato in modo che il servizio degli interessi e degli ammortamenti sia assicurato da una lieve imposta straordinaria, del 3,50 per mille, sugli immobili stessi. Altre norme regolano il riscatto dell'imposta e conciliano, attraverso un meccanismo di anticipazioni bancarie, gli interessi dei contribuenti con quello dello Stato, cercando di non fare risentire eccessivamente il contraccolpo di queste operazioni sulla circolazione dell'Istituto di emissione.

Quando fu annunciata l'operazione del prestito Redimibile 5 per cento si erano sollevate alcune critiche che poteva sembrare avessero qualche fondamento.

Si era detto anzitutto che esso si sarebbe tradotto in gran parte in un aumento di circolazione monetaria e che tanto valeva quindi che il Tesoro avesse attinto a questa direttamente, anziché per mezzo del complesso congegno del prestito.

Altri temeva che l'aggravio potesse riuscire insopportabile per la proprietà immobiliare, specialmente in conseguenza dell'obbligo alla sottoscrizione al prestito, quale sconto anticipato sulle 25 annualità future di imposta 3,50 per mille sul valore della proprietà.

I tecnici in materia finanziaria, non conoscitori

però della passione, dello zelo con i quali i funzionari sanno affrontare anche i compiti nuovi che vengono ad essi affidati, temevano che gli Uffici sarebbero stati sommersi dall'improbabile lavoro di dover prendere contatto in pochi mesi con oltre 2.600.000 contribuenti, e definire la situazione di ognuno di essi, sia nei confronti del prestito che nei confronti dell'imposta futura. I fatti però hanno dato una chiara smentita ad ogni apprensione manifestata per l'applicazione del prestito ed hanno pienamente confermato la bontà del meccanismo predisposto.

A tutto il 30 aprile, quando solo due rate su sei sono state riscosse, il Tesoro ha già potuto introitare ben lire 5.376.424.052, di cui, per sottoscrizioni lire 4.259.586.290 (ivi comprese complessive lire 955.420.100 di sottoscrizioni raccolte dagli Istituti di assicurazioni ed in modo particolare dall'I. N. A.) e, per riscatto, lire 1.116.837.761, pari al 90 per cento della rispettiva quota di sottoscrizione, e corrispondente quindi ad un reale accertamento di lire 1.240.930.800.

Della predetta somma di lire 4.259.586.290, sono state procurate con anticipazioni e con la forma di abbinamento ad assicurazioni sulla vita:

dalla Banca d'Italia . . .	L.	449.516.654
dalle altre Banche	»	1.454.082.453
<hr/>		
Totale anticipazioni bancarie	L.	1.903.599.107
dagli Enti di assicurazione	»	955.420.100
<hr/>		
Totale generale	L.	2.859.019.207
<hr/>		

La Banca d'Italia, a sua volta, ha avuto richieste di anticipazioni dalle altre Banche soltanto per lire 251.097.367, e dagli Enti di assicurazione per lire 841.745.810; in totale lire 1.092.843.177 di anticipazioni fatte in occasione del prestito, anticipazioni che, in aggiunta a quelle fatte dalla suddetta Banca d'Italia direttamente ai contribuenti per lire 449.516.654, danno un totale generale di lire 1.542.359.831. Tale cifra rappresenta il contributo della circolazione alla operazione del prestito, contributo che, come ha ben detto il Governatore della Banca d'Italia nella sua annuale relazione alla adunanza generale dei partecipanti, potrà essere rapidamente riassorbito, poichè — sono le sue parole — « le Aziende di credito che hanno fatto ricorso a queste anticipazioni terranno presente che al rimborso dovranno concorrere tanto il risparmio preconstituito che quello di nuova formazione e che pertanto dovranno destinare a tale scopo, oltre le somme che i loro clienti andranno man mano versando ad estinzione delle anticipazioni ottenute, anche una congrua quota delle disponibilità che in altro modo verranno formandosi presso di esso ».

Nè può dirsi che l'operazione del prestito abbia avuto l'effetto di distogliere notevole massa di risparmio dai depositi presso gli Istituti di credito. Nel complesso il risparmio globale italiano, esclusi

i conti correnti di corrispondenza — specifico perchè questo potrebbe fare ritenere che il risparmio è diminuito rispetto alle cifre denunciate — che, al 30 giugno 1936 era di lire 54.481.987.000, è salito a lire 55.863.422.000 al 1° gennaio 1937 ed a lire 57.122.265.000 al 30 aprile 1937; mentre in pari tempo il Tesoro collocava sul mercato Buoni del Tesoro ordinari per ben 1818 milioni nel secondo semestre 1936 e 1536 milioni dal 1° gennaio al 17 maggio del corrente anno. Ciò senza che la massa di tale specie di titoli di Stato posseduti dalle Aziende di credito, comprese le Casse di risparmio, sia notevolmente cresciuta poichè essa è passata da 549 milioni di lire al 30 giugno 1936, a 1026 milioni al 30 dicembre 1936, e a 1.069 milioni al 30 aprile 1937.

Queste cifre permettono di calcolare in circa 6 miliardi il risparmio effettivo accumulato in Italia nei primi quattro mesi del 1937, di cui 5 miliardi investiti in titoli di Stato (Redimibile 5 per cento e Buoni del Tesoro).

Nel complesso, si può dire che la riscossione del prestito ha proceduto in modo soddisfacente, anche con l'ausilio degli Istituti bancari e di quelli assicuratori a cui va tutta la riconoscenza della finanza per la collaborazione prestata in questa occasione.

Ma se così vasta operazione finanziaria, che per mole e complessità del congegno, non credo abbia altri esempi nella storia di altre Nazioni, ha potuto riuscire in modo che ha superato ogni migliore speranza, ciò è dovuto sopra tutto al patriottismo dimostrato anche in questa occasione dal contribuente italiano, specialmente dai piccoli e medi proprietari che più numerosi hanno richiesto il riscatto, nonchè alla prontezza e diligenza del personale della Amministrazione finanziaria, mostratosi meritevole del massimo encomio, prima nella preparazione dei ruoli, e, durante il periodo dell'esazione, nell'affrontare l'imponente affluenza di pubblico, superiore ad ogni previsione, specialmente nei primi giorni; affluenza che è stata subito disciplinata con adeguata organizzazione degli Uffici e con opportune dilazioni concesse per i versamenti.

POLITICA COMMERCIALE. — Come ho già posto in evidenza, l'allineamento monetario operato in Italia ha avuto specialmente il benefico effetto di riportare, sopra un piano di concorrenza mondiale, l'economia italiana e di attuare quindi in questa un durevole risanamento. Esso ha quindi ridato alla lira nuova assoluta saldezza, per cui dal 5 ottobre scorso la lira è stata costantemente richiesta sulle principali piazze monetarie, nè per un solo giorno l'offerta di lire ha superato la domanda. Ne è riprova la quotazione della lira che è ancora oggi ferma a 19,002, nei confronti del dollaro, come era il 5 ottobre scorso.

Il valore intrinseco della lira in Italia è tuttora, in relazione ai prezzi interni e al costo della vita, tale da assicurarne pienamente il valore estrinseco nei confronti dell'estero. Ma, come ho già detto

alla Camera, occorre non smobilitare nella strenua difesa della bilancia commerciale e di quella dei pagamenti fatta durante l'assedio economico che è stato ricco per noi di ammaestramenti.

Abbiamo inteso dal camerata Giannini brillantemente illustrare in Senato il complesso dei provvedimenti presi per fronteggiare la situazione creata ai nostri traffici al momento in cui, cessate le sanzioni, è stato necessario rivedere la nostra politica commerciale e portare i nostri traffici con l'estero sopra un nuovo piano di sistemazione e ricostruzione.

Sistemazione, in quanto il brusco arresto nei pagamenti, causato dalle misure adottate nei confronti dell'Italia, aveva fatto sì che si creasse una massa di debiti e crediti congelati, per i quali occorreva fissare, d'accordo con le Nazioni interessate, le modalità e le condizioni di sbloccamento.

Ricostruzione, perchè la riapertura dei mercati esteri alle nostre merci rendeva urgente lo studio del problema della ripresa dei traffici e della riconquista dei mercati per le nostre esportazioni.

Il senatore Giannini ci ha descritto come questo lavoro sia stato svolto a ritmo accelerato, e ne è prova la numerosa serie di accordi commerciali stipulati dal luglio 1936 con i vari Paesi ex sanzionisti.

I criteri adottati nella stipulazione di tali accordi sono stati:

il contenimento delle nostre importazioni e loro indirizzo di preferenza verso le merci a noi necessarie;

la maggior spinta possibile alle nostre esportazioni, mediante l'ottenimento, dove la libertà non era possibile, di contingenti tali che ci consentissero di realizzare verso ogni Paese un supero di esportazione a nostro favore, da destinare allo sbloccamento di nostri debiti;

il netto rifiuto ad ogni richiesta di pagamento di debiti in divisa libera.

A distanza di nemmeno un anno si possono rilevare gli effetti benefici che sulla nostra bilancia commerciale, e, conseguentemente, su quella dei nostri pagamenti con l'estero, ha prodotto l'applicazione di questi criteri.

La forte ripresa delle nostre esportazioni ha infatti consentito il formarsi di notevoli saldi attivi per l'Italia, che sono stati utilizzati per la liquidazione di gran parte del debito arretrato. A titolo di esempio dirò che, a fronte dei debiti commerciali arretrati verso la Gran Bretagna, sono state già pagate circa un milione e seicentomila sterline, pari a circa 150 milioni di lire italiane.

Il nuovo indirizzo dato al nostro commercio estero rese necessaria l'applicazione di provvedimenti intesi ad agevolare i nostri importatori ed esportatori.

Così, ad evitare che gli esportatori verso Paesi con i quali vigono accordi di compensazione dovessero attendere troppo a lungo il pagamento dei loro crediti per mancanza delle necessarie dispo-

nibilità presso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, venne emanato il Regio decreto 11 gennaio 1937-XV, n. 1, contenente le disposizioni per i finanziamenti derivanti da affari di esportazione in *clearing*.

Così pure, per sollevare gli importatori ed esportatori italiani da gravosi rischi di cambio venne prevista per alcuni *clearings* (Olanda, Turchia, Norvegia, Svezia, Romania, Portogallo), ad esempio, la concessione di apposite garanzie di cambio. Tali garanzie verranno man mano estese agli altri *clearings* in essere; mentre sono allo studio le modalità di applicazione della garanzia di cambio alle importazioni ed esportazioni da e verso i Paesi con i quali i pagamenti avvengono in divisa libera.

Oltre che alla riattivazione delle correnti dei nostri traffici con i paesi ex-sanzionisti, la nostra attività è stata anche rivolta al mantenimento ed al miglioramento delle relazioni commerciali con i Paesi non sanzionisti: i risultati conseguiti possono considerarsi del tutto soddisfacenti.

Nei confronti dei Paesi non sanzionisti si verificò per motivi ovvii, durante il periodo delle sanzioni, una certa stasi nei pagamenti dei nostri debiti commerciali; non appena revocate le sanzioni i pagamenti stessi ripresero il loro ritmo normale.

I competenti organi di tutti i Ministeri hanno data la loro collaborazione con grande passione per giungere nel più breve tempo possibile alla stipulazione dei nuovi accordi commerciali, mostrandosi degni della più ampia lode.

Tengo a segnalare con particolare compiacimento e riconoscenza l'azione che, in questo periodo di febbrile lavoro per la ripresa dei traffici con i Paesi già sanzionisti, è stata svolta dal Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute sotto la guida dell'ottimo e valente camerata Guarneri. (*Vivi applausi*).

Debbo poi segnalare a voi, Senatori, l'opera del nostro collega Giannini (*vivi applausi*), poichè se si sono potuti conseguire i risultati sopra indicati ciò è molto dovuto alla valentia da lui dimostrata, quale Presidente della Delegazione per i Trattati del Commercio, nel dirigere l'azione della delegazione stessa e nel trarre il massimo rendimento dagli ottimi suoi componenti.

POLITICA VALUTARIA. — Il sopraddetto Sottosegretariato ha continuato, in pari tempo, ad esplicare una proficua attività per la raccolta e l'impiego delle divise estere liberamente spendibili, avvalendosi dell'opera dell'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero.

Sicchè notevole è stato l'afflusso di mezzi di pagamento, che ci ha consentito di far fronte ai nostri bisogni di divise senza più intaccare, dal giugno 1936, la riserva aurea della Banca d'Italia.

L'andamento dell'esportazione verso i Paesi con i quali non vigono accordi di *clearing* o di compensazione è stato molto soddisfacente. Buoni i ricavi per noli, assicurazioni, ecc.

Una voce attiva di grande importanza per noi

è quella del turismo. All'incremento del traffico turistico sono state dedicate particolari cure mediante la creazione della «lira turistica», che è stata uno dei fattori determinanti del forte afflusso di turisti di cui ha goduto l'Italia nell'ultimo anno. I risultati raggiunti, anche come apporto valutario alla nostra bilancia, sono confortanti.

I crediti ed i titoli esteri che i cittadini italiani furono chiamati a cedere allo Stato hanno contribuito largamente a formare le nostre disponibilità. Ricordo a tale riguardo che, a seguito dell'allineamento della lira, si ritenne opportuno rivedere il corso del cambio di acquisto di tali titoli, in modo da renderlo adeguato al nuovo valore della lira nei confronti delle diverse monete estere.

Le riserve metalliche dell'Istituto di emissione sono, come è stato ripetutamente detto, di 4.023 milioni e, come ha ben detto nella sua relazione l'onorevole Raineri, corrispondono ad una copertura di poco superiore a quel 25 per cento minimo indicato dalla conferenza di Londra quale copertura da considerarsi sufficiente garanzia della circolazione cartacea.

In fine l'oro donato con tanto entusiasmo alla Patria dagli Italiani durante le sanzioni costituisce un'altra delle riserve sulle quali ci è dato di poter contare.

Mi rincresce al riguardo di non potere ancora contentare il senatore Ricci facendo luce su questo dato, la cui riservatezza è del resto evidente e non costituisce una prerogativa italiana, perchè in altre Nazioni le cifre di cospicue masse di divise e riserve metalliche, quali i cosiddetti fondi di stabilizzazione che hanno funzioni simili a quello maneggiato dall'Istituto dei cambi italiano, sono tenute rigorosamente segrete. Confermo che la somma posta in entrata straordinaria nell'esercizio 1935-36, in 401 milioni, non costituisce che parte dell'oro donato, il cui ammontare non figura fra le riserve dell'Istituto di emissione, ma costituisce, insieme con l'oro acquistato in base al Regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 1935, una speciale riserva presso l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero.

Il sacrificio fatto in tale occasione dagli Italiani è valso, tra l'altro, a far loro conoscere quale valore abbia la disponibilità di oro in un Paese come arma di difesa e strumento di potenza economica nei confronti dell'estero. Non è quindi ammissibile pensare a qualunque forma di smobilitazione degli attuali mezzi escogitati a difesa dell'equilibrio della nostra bilancia dei pagamenti, finchè non avremo rifatta una congrua riserva metallica, tale da garantire ogni evenienza futura, e finchè la nostra economia imperiale non sarà in grado di garantirci contro ogni possibilità di ritorno a circostanze simili a quelle che hanno permesso l'esodo di troppi miliardi in oro, faticosamente accumulati, con provvide operazioni di prestito al momento della stabilizzazione della lira, dal collega Volpi.

D'altro canto il mondo è diviso oggi in due settori in cui vigono due mentalità troppo diffe-

renti per intendersi, quasi che il linguaggio economico parlato nell'uno non sia comprensibile per l'altro.

Vi è da un lato un complesso di Nazioni che hanno raggiunto da secoli o da decenni una sufficiente autarchia, nazionale o imperiale, e che non intendono vedere disturbati i loro traffici mondiali dalla nascente autarchia delle Nazioni che sono in marcia per questa strada (*Applausi*). L'obiettivo è stato chiaramente ribadito per noi nel recente discorso del Duce in Campidoglio: «il massimo dell'autonomia economica della Nazione presupposto necessario e garanzia fondamentale della indipendenza politica e della potenza della Nazione».

Nè qualsiasi blandizia possa esserci offerta varrà a distoglierci da questo obiettivo (*Vivi applausi*).

E bene ha detto il camerata Giannini, che, per quanto ha riguardo al controllo sui cambi, ai contingenti di importazioni e a tutte le altre bardature che regolano il commercio con l'estero, e in cui la maggior parte delle Nazioni ci hanno preceduto e ci furono maestre, non è possibile per ora rinunciarvi, pur considerando con letizia tale eventualità poichè non abbiamo alcun desiderio di imporre ai nostri commercianti con l'estero il cilicio di tali bardature oltre il necessario. Tale eventualità potrà quindi realizzarsi solo quando le altre Nazioni detentrici di oro ci avranno data la possibilità, attraverso durevoli e congrue punte attive dei loro traffici con l'Italia, di accumulare sufficienti riserve metalliche per affrontare l'alea dei liberi scambi. Ma per ora, quanto avviene nel mondo, ci fa credere che siamo ancora lontani da tale possibilità.

Assistiamo ancora oggi allo stridente contrasto tra Paesi in cui si scava l'oro dalle miniere per portarlo alla luce del sole e attribuirgli la sua normale funzione economica di mezzo di scambio; e Paesi dove si verifica il fenomeno inverso: si scava una fossa per nascondervi l'oro e sottrarlo alla sua funzione mondiale, con una operazione che, in stile nuovo, viene chiamata di sterilizzazione.

Alcune Nazioni, tra cui l'Italia, sono tuttora costrette ad imporsi una dura disciplina negli scambi, per difendere la modesta riserva di metallo disponibile presso i propri istituti di emissione. Altre Nazioni invece, non solo vivono nell'abbondanza di oro, ma provano l'incubo di una superproduzione che dal 1932 segna un crescendo impressionante che ha portato la produzione da 22,3 milioni di oncie in quell'anno, a ben 35,2 milioni di oncie nel 1936. La Russia, da poco più di un milione di oncie nel 1920, è salita a ben 7,5 milioni di oncie l'anno scorso. L'Italia, dopo la conquista dell'Etiopia, potrà forse tra un anno essere annoverata fra le Nazioni produttrici di tale metallo, poichè recenti accertamenti fatti in A. O. permettono di sperare bene al riguardo. Finiremo per dare anche noi il nostro contributo, sia pure piccolo, all'aggravamento di questa crisi

dovuta alla pletera dell'oro. Ma non per colpa nostra siamo costretti a procurarci l'oro di cui abbiamo bisogno, facendone scavare a condizioni sia pure onerose; ciò dipende dal fatto che non ci è concesso di procurarcelo in misura adeguata, attingendolo ove esso è già disponibile, attraverso il gioco naturale degli scambi.

POLITICA TRIBUTARIA. — Per quanto concerne la politica tributaria ho già avuto campo di segnalare vari provvedimenti, di cui alcuni aventi portata più economica che fiscale, quale l'imposta straordinaria progressiva sui dividendi e le rivalutazioni per congruaggio monetario in dipendenza dell'allineamento della lira.

A proposito della prima l'onorevole senatore Brogna, che ringrazio sentitamente per la precisa ed efficace illustrazione già fatta della situazione di bilancio, si preoccupa del maggiore aggravio fiscale che può derivare alle società non azionarie, per il fatto che il regolamento per l'applicazione della imposta straordinaria sui dividendi delle società commerciali considera, per le prime, il reddito accertato ai fini della ricchezza mobile ritenendolo come interamente distribuito, mentre, per le seconde, il tributo colpisce solo ciò che effettivamente va in distribuzione ai soci.

Come ho già dichiarato all'altro ramo del Parlamento, il Governo ha il fermo proposito di non dar luogo ad ingiustificati aggravii fiscali ed a disparità di trattamento tra diverse categorie di contribuenti; ha pure il fermo proposito di conservare all'imposta straordinaria la sua caratteristica di essere, non una fonte di entrate tributarie, ma uno strumento di disciplina, nel presente periodo, nella condotta economica delle società.

Se il regolamento ha adoperato l'addizione che ha suscitato le preoccupazioni dell'onorevole Brogna, ciò è accaduto perchè, riguardando la legge istitutiva della imposta straordinaria tutte le società commerciali, e non potendosi correttamente parlare per queste ultime, di dividendi e di riserve, non potevasi che fare riferimenti ai soli dati noti alla Finanza, quelli cioè relativi ai redditi accertati.

L'Amministrazione però s'è subito preoccupata del problema di non creare contrasti: ha intanto dichiarato che le società non legalmente costituite non cadono sotto l'applicazione della imposta straordinaria ed ha prorogato al 6 luglio il termine per la dichiarazione da parte delle altre.

Prima di tale data saranno emanate norme ed istruzioni che elimineranno ogni motivo di preoccupazione.

Ho già commentato ampiamente il provvedimento per il prestito sulla proprietà immobiliare e relativa imposta straordinaria venticinquennale.

Posso quindi nel complesso segnalare come le disposizioni, riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte, si siano dimostrate particolarmente efficaci, portando il numero delle reclute contributive da 97.606 nel 1930 a ben 202.978 nel 1937.

Nel campo delle tasse e imposte indirette sugli affari, che hanno dimostrata una particolare elasticità nel registrare, prime fra tutte le entrate, i segni della ripresa economica, vi è stata una attività legislativa, quasi tutta negativa, nel senso che la maggior parte dei provvedimenti presi hanno avuto per oggetto nuove concessioni di privilegi e di eccezioni per una molteplicità di casi. Segnalo questo fatto per la necessità di provvedere a limitare queste richieste e di far presto un passo indietro su queste troppo numerose concessioni, che vengono a sottrarre al Bilancio cospicue entrate.

Nel campo della legislazione doganale e delle imposte indirette debbo segnalare i provvedimenti presi per la disciplina del regime fiscale degli alcool, sia in relazione alla necessità di trovare un nuovo sbocco alla distillazione del vino esuberante e delle vinacce, sia in relazione alla fabbricazione di bevande alcoliche, e più particolarmente del marsala, del vermout, del cognac e dei liquori. Ciò non solo per tutelare meglio gli interessi erariali, favorendo l'impiego dell'alcool di legittima provenienza, ma anche nell'intento di promuovere il miglioramento qualitativo degli accennati prodotti, sia per il consumo interno, sia per l'esportazione.

Debbo in fine far presente che la vigente tariffa doganale del 1921, pur aggiornata con molte modificazioni intervenute, non risponde più, sia per la sua tecnica, sia per le sue funzioni fiscali ed economiche, alle esigenze del Paese nei riguardi non solo dello sviluppo e dei nuovi orientamenti agricoli, industriali e commerciali, ma anche delle relazioni con l'economia internazionale.

In considerazione di ciò, d'accordo con il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute, si sta predisponendo un nuovo progetto di tariffa doganale, prendendo a base del complesso studio lo schema di nomenclatura doganale internazionale redatto dal Comitato Economico della Società delle Nazioni.

È da notare subito che nella compilazione di tale progetto sono stati chiamati ad apportare il loro efficace contributo i rappresentanti degli Organi sindacali e corporativi, allo scopo di tener conto delle forze vive e vitali delle Nazioni e delle loro necessità, mentre l'Amministrazione finanziaria, e più particolarmente la Direzione generale delle Dogane, vi concorre largamente con l'ausilio della sua profonda e lunga esperienza e della sua competenza tecnica.

È lecito presumere, quindi, che la nuova tariffa doganale mercè il concorso degli anzidetti Organi tecnici, sia per nomenclatura che per misura di dazi riuscirà a fornire un regime doganale in armonia con la cambiata fisionomia agricola, industriale e commerciale del Paese e tale da contribuire vieppiù al suo naturale sviluppo.

Per quanto concerne l'Amministrazione dei Monopoli di Stato è da rilevare il favorevole andamento del provento dell'Azienda tabacchi che,

nei primi nove mesi del corrente esercizio, ha segnato un aumento di oltre lire 112 milioni pari a 4,28 per cento in più del gettito dell'uguale periodo dell'esercizio scorso.

L'attrezzatura industriale raggiunta dal Monopolio ha consentito di far fronte alle sempre crescenti richieste di tabacchi per l'A. O. I., senza ricorrere ad acquisti all'estero. Per mettere l'industria statale dei tabacchi in condizioni di provvedere all'approvvigionamento dei tabacchi lavorati per il territorio dell'Impero, è stata predisposta una assegnazione straordinaria di lire 50 milioni per potere ultimare, in breve periodo di anni, il piano di lavoro per la costruzione di nuovi edifici ad uso di Manifatture e Magazzini di tabacchi.

Anche il provento della vendita dei sali, nei primi nove mesi del corrente esercizio, ha registrato un aumento dell'1,14 per cento in confronto dell'eguale periodo dell'esercizio scorso.

In previsione di un ulteriore sensibile aumento del consumo del sale, il Monopolio sta aumentando la potenzialità degli impianti esistenti per la lavorazione del sale scelto. Ultimato ormai l'ampliamento della Salina di Margherita di Savoia, di cui è stato raddoppiato il rendimento annuo, la produzione del sale è tale da far fronte alle esigenze del consumo interno pure nelle annate di scarse raccolto e di assicurare il fabbisogno nazionale con la sola produzione delle saline continentali, anche quando si rendesse difficile il rifornimento dalle isole.

Attualmente la produzione del sale lascia altresì disponibilità per l'esportazione, per cui il Monopolio ha già orientato la propria iniziativa verso questo campo di attività che presenta favorevoli prospettive.

Il Monopolio delle cartine e dei tubetti per sigarette, nel primo esercizio in cui ha avuto piena attuazione, presenta risultati finanzia risuperiori al previsto.

Nei primi nove mesi dell'esercizio in corso, il maggiore introito di tale Monopolio è stato di oltre lire 25 milioni in confronto ai 10 milioni dello stesso periodo dell'esercizio precedente, in cui vigeva il regime d'imposta. Calcolando in lire 10 milioni le spese, il maggior beneficio dell'Erario, nell'indicato periodo, è stato di oltre 15 milioni, per cui può dirsi che la monopolizzazione della vendita delle cartine e tubetti per sigarette ha già raggiunto gli scopi finanziari che suggerirono la emanazione del provvedimento, mentre il Monopolio avrà il vantaggio del controllo sulla produzione ed il commercio di tale articolo nei riflessi della lotta contro il contrabbando.

Per quanto riflette l'andamento del giuoco del lotto, si è verificata nei primi nove mesi dell'esercizio una lieve contrazione nel profitto netto dell'Erario, e ciò per effetto anche delle due grandi lotterie nazionali di Tripoli e di Merano, le quali, nel loro insieme hanno dato un utile netto allo Stato (tra bollo, ricchezza mobile, provento proprio della gestione lotteria) di circa 13 milioni e mezzo.

Lo stato dei lavori per il nuovo Catasto, riflettente soltanto il territorio dello Stato quale era nel 1914 (ettari 28.763.479) si riassume nelle seguenti cifre:

Rilevate le mappe per ha.	24.866.745
Eseguite le stime censuarie per »	23.291.976
Pubblicati gli atti del nuovo Catasto e risolti i reclami per »	20.496.621
Decretata la cessazione dei vecchi Catasti e la loro sostituzione con il nuovo agli effetti fiscali e civili in Comuni 4.388 per »	16.595.646

con un imponibile di quasi 1 miliardo e 20 milioni di lire.

Tenuto conto della importanza singola delle varie operazioni catastali rispetto al costo ed al tempo occorrenti per giungere dall'inizio del lavoro all'inizio della conservazione, si può ritenere che il lavoro sinora espletato equivalga al completo allestimento del Catasto per poco meno dell'82 per cento dell'intera superficie del Regno, quale era prima della guerra mondiale.

Tale constatazione induce a ritenere che, ove le varie operazioni catastali continuino a svolgersi con ritmo di questi ultimi anni, la imponente opera di formazione del nuovo Catasto giungerà al suo compimento in un avvenire ormai prossimo. E ciò anche per l'impulso già dato ai lavori di rilevamento della fotogrammetria aerea, che sinora interessa una superficie di circa 170 mila ettari.

Tra i molteplici servizi affidati agli Uffici Tecnici Erariali meritano particolare rilievo quello relativo alle imposte di fabbricazione — per le quali venne accertato un tributo di lire 1.922 milioni — e quello per le valutazioni di immobili soggetti a tassa di trasferimento, per le quali venne accertato un valore globale di oltre lire 12.578 milioni.

RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI TRIBUTARI E DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA. — Mi sono già dilungato presso l'altro ramo del Parlamento ad illustrare la portata dei nuovi ordinamenti tributari introdotti nella nostra legislazione finanziaria con la riforma del 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, portata di indubbia importanza, non solo tecnica, ma anche politica, poichè tale riforma coordina gli ordinamenti della Amministrazione finanziaria con quelli corporativi dello Stato Fascista.

Intimamente legato a tale riforma è il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria, di cui al Regio decreto-legge 4 marzo 1937, n. 304, riordinamento che ebbi già occasione di dichiarare, in questa stessa aula, indispensabile per adeguare i servizi della predetta Amministrazione, alle sue reali necessità, modificando, contemporaneamente, i suoi ruoli organici.

Il riordinamento dei servizi riguarda particolarmente la costituzione presso il Ministero delle finanze di un Ufficio di coordinamento tributario e di studi legislativi, e al ripristino della Direzione

generale del Demanio che ha preso il nome di Direzione generale del Demanio pubblico e del Demanio mobiliare.

Il primo basa la sua origine sulla riforma degli ordinamenti tributari, della cui attuazione dovrà essere vigile coordinatore e informatore presso il Ministro, dovendo esercitare il suo compito di studio e di collegamento in tutta la materia dei tributi. Ad esso spetterà di tenere il polso della pressione tributaria della Nazione:

a) in applicazione dell'articolo 1 della riforma, che delega al Ministro delle finanze, come ha qui ricordato il senatore Appiani, la competenza per l'applicazione di qualsiasi tributo in conseguenza del principio già più volte richiamato della unicità dei tributi e delle possibilità contributive della Nazione;

b) in applicazione ed estensione del concetto espresso dal comma secondo dell'articolo 9 della medesima riforma, che fa obbligo agli Ispettorati compartimentali « di fornire annualmente alla Amministrazione centrale, dati ed elementi relativi all'ammontare presuntivo annuo del reddito globale attribuibile alle grandi categorie di attività produttive operanti nella propria circoscrizione ».

L'esatto riscontro del reddito nazionale, per interi settori di produzione, dovrà consentire al Ministro di vagliare quelle che sono le possibilità contributive per ogni singolo settore, e individuare dove eventualmente la pressione sia eccessiva, dove invece vi sia la possibilità di accrescere la pressione fiscale, e dove in fine possa esservi l'opportunità di preparare nuova materia di tassazione, eccitando la formazione di redditi nuovi, con opportune provvidenze di Governo.

Ciò non vuol dire che il nuovo Ufficio debba invadere il campo riservato ad altre Amministrazioni dello Stato e ad altri uffici del Ministero delle finanze: esso sarà piuttosto come un centro di collegamento e di orientamento tra le diverse competenze che svolgono la loro attività in materia di imposizione; e dovrà improntarle a criteri di uniformità, applicando le direttive di politica tributaria impartite dal Ministro, da cui direttamente dipenderà.

La ricostituzione della Direzione generale del Demanio corrispondeva ad una sentita necessità. I servizi del Demanio erano divisi tra il Provveditorato generale dello Stato e l'Ispettorato delle Aziende patrimoniali, con conseguente difetto di unicità di indirizzo, tanto più dannoso ove si tenga conto dell'importanza attualmente assunta dalle Aziende patrimoniali dello Stato e da taluni servizi del Demanio, come quelli delle acque pubbliche e dei canali.

D'altra parte accanto al Demanio immobiliare è andato in questi ultimi anni sorgendo un Demanio di carattere mobiliare, di una consistenza ragguardevole, che trova la sua origine nell'intervento diretto dello Stato, nelle più importanti attività industriali del Paese.

Di ciò si è inteso affidare l'amministrazione alla

nuova Direzione generale la cui funzione è ben distinta da quella che viene ora attribuita all'Istituto di Ricostruzione Industriale, il quale ha il compito di dare ai pacchetti azionari, già posseduti, un coordinamento per interi settori industriali, con criteri unitari, che, in base alle direttive corporative, saranno dati dal Governo, pur mantenendo alle Società controllate caratteristiche squisitamente industriali e privatistiche.

Per quanto riguarda il riordinamento dei ruoli del personale la riforma ha fatto ritorno alla separazione del ruolo del personale del Ministero da quello delle Intendenze.

È noto che la fusione di tali ruoli era stata concretata per assicurare una certa uniformità di carriera e di inquadramento ai funzionari del Ministero e delle Intendenze, nell'intento, per di più, di avvicinare i funzionari dal centro alla periferia e viceversa.

Questo non è stato possibile. E non certo per incapacità dei funzionari, ma per la precipua differenza di attribuzioni e di competenze che rendono diversi i compiti del centro e della periferia.

D'altra parte, la fusione aveva portato non lievi inconvenienti nelle carriere, rallentando particolarmente quella del Ministero.

Donde la necessità di addivenire alla separazione dei ruoli, e ciò anche in considerazione dei nuovi compiti attribuiti alle Intendenze di finanza dalla riforma degli Ordinamenti tributari.

Il decreto del 4 marzo ha apportato, infine, notevoli modificazioni negli organici del personale delle amministrazioni esterne, in relazione alla necessità di porre riparo alle condizioni particolarmente difficili, nelle quali tali uffici svolgono il loro compito per deficienza numerica di personale. Si tratta di potenziare quella che, con termine militare, si può chiamare la massa di manovra della pubblica finanza, che, per i gravosi compiti di istituto e per i quotidiani contatti con il pubblico sopporta i maggiori oneri di lavoro in materia tributaria.

L'efficienza di questi uffici è la prima condizione indispensabile per il raggiungimento dei fini di bilancio e di giustizia tributaria che la finanza si prefigge ed è stato perciò, più che necessario, doveroso, di portare gli organici a limiti di ragionevole consistenza numerica.

Posso però assicurare che gli aumenti di organico sono stati contenuti in quei termini di severa economia, che costituisce la legge inderogabile della finanza italiana e che essi corrispondono esclusivamente ad imprescindibili necessità di servizio, accuratamente valutate.

FINANZA LOCALE. — La recente riforma degli ordinamenti tributari, applicata con Regio decreto-legge del 7 agosto 1936, n. 1639, ha voluto giustamente affermare all'articolo 1 come sia indispensabile seguire una unicità di indirizzo finanziario. Se gli Enti tassatori sono vari, Stato, Provincie, Comuni, Sindacati, Enti assistenziali, Istituzioni

sociali, ecc., unica è la massa contributiva suscettibile di tassazione.

Il reddito nazionale rappresenta un tutto che è perfettamente solidale nei vari prelievi che vengono fatti su di esso, per fornire a detti Enti congrui mezzi, nel senso che ove uno di tali Enti abbia mietuto troppo, poco o nulla rimane per l'altro da mietere.

È quindi da auspicare, che, sia pure gradualmente, possa conseguirsi appieno lo scopo di coordinare non soltanto la finanza locale, ma quella derivante dall'applicazione di ogni sorta di tributi e contributi, con quella dello Stato, avendo di mira il razionale impiego dei proventi tributari da attuarsi, mercè una perequata e non eccessiva tassazione delle varie fonti della ricchezza nazionale.

Solo in tal modo potranno eliminarsi, casi come quelli segnalati dal collega Appiani, e di cui uno dei più significativi è certamente quello del Comune di Massa.

La permanenza e la continuità del controllo da parte dei vari organi della Amministrazione centrale sulla percezione delle pubbliche entrate potrà non solo garantire la regolarità di gestione, per tutti gli Enti predetti, ma anche la equa ripartizione dei carichi fiscali nei confronti delle varie categorie dei contribuenti.

Il Governo Fascista, peraltro, tende a migliorare anche la legislazione sulla quale poggia il sistema tributario locale promuovendo i ritocchi e le integrazioni che, in relazione alla esperienza acquisita e alle mutate condizioni della economia nazionale, si rivela necessario apportare al testo fondamentale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Così, seguendo le autorevoli segnalazioni fatte dalla Giunta del Bilancio nel decorso esercizio, è stato di recente integrato il procedimento contenzioso, con Regio decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2394, istituendo un terzo grado di giurisdizione amministrativa per soli motivi di diritto, da esercitarsi da una apposita Sezione della Commissione centrale per le Imposte dirette. Con ciò si è resa più efficace la tutela del contribuente e si è data ad esso la possibilità di valersi di una procedura semplice ed economica, analoga a quella stabilita per i tributi diretti erariali, per la difesa dei propri diritti eventualmente offesi dall'attività fiscale degli Enti locali.

Per quanto concerne il carico dei tributi locali, il camerata Buffarini, nella sua interessantissima esposizione sul Bilancio dell'Interno al Senato, ha messo giustamente in evidenza, i dati risultanti dalla ottima elaborazione statistica fatta dalla Direzione generale per la finanza locale, presso il Ministero delle finanze, sui bilanci comunali e provinciali per l'anno 1935, da cui risulta come dal 1928 al 1935 il carico effettivo delle entrate per il complesso dei Comuni del Regno è sceso da 5.309.578.277 a 5.292.214.038 diminuendo di lire 17.364.250. Le spese effettive sono diminuite in

pari tempo di 376.325.753: da 6.333.571.621 a 5.957.255.768.

Il che dimostra che la riforma dei tributi locali, ha avuto, nel suo complesso, il benefico effetto di contenere le spese nonostante gli accresciuti bisogni.

È interessante rilevare poi come di fronte a 1.878 milioni riscossi per dazio consumo nel 1929 con una spesa di 285 milioni, sono stati riscossi nel 1935 milioni 1.865 con una spesa di 216 milioni, e quindi con un maggiore provento netto di 56 milioni, ciò che sta a provare la maggiore economicità, del sistema di esazione introdotto con l'abolizione delle cinte daziarie.

Assestatosi ormai il nuovo ordinamento, non rimane che apportarvi — con attenta cautela — quegli ulteriori adattamenti suggeriti dall'esperienza e riconosciuti necessari allo scopo di meglio distribuire il carico dell'importante cespite.

La recente creazione dell'Istituto Nazionale per la gestione delle imposte di consumo, e l'istituzione, con Regio decreto 1 marzo 1937, n. 302, di un ruolo ispettivo per la Finanza locale, verranno ulteriormente a perfezionare e completare tale ordinamento.

Può comunque con soddisfazione affermarsi che, nel complesso, l'ordinamento tributario locale tende ad assestarsi e ad avere una organica disciplina, dando modo agli Enti di ritrarre i mezzi necessari per l'espletamento della loro attività.

Questo risultato soddisfacente si è potuto raggiungere mercè la concorde azione svolta di concerto fra i due Ministeri delle finanze e dell'interno, presso cui espleta la sua opera encomiabile la Commissione centrale per la finanza locale, supremo organo consultivo in materia, e che esercita anche una rigida funzione di tutela speciale, valida in modo particolare per taluni Comuni in condizioni difficili di bilancio.

Concordo ad ogni modo pienamente con il camerata Buffarini nell'affermare come sia nel momento attuale più che mai doveroso escludere per gli Enti locali la possibilità di applicare ulteriori aggravii tributari, e come occorra quindi che Comuni e Province riducano ancora le spese o per lo meno vedano di contenerle in quelle strettamente necessarie all'espletamento di pubblici servizi, (*Approvazioni*), evitando altresì la assunzione di nuovi debiti per la esecuzione di opere pubbliche che non rivestano carattere di assoluta urgenza ed inderogabilità. (*Applausi*).

La Nazione è mobilitata in un compito di troppo grande importanza, perchè i Comuni e le Province non comprendano come sia indispensabile in questa ora, più che mai, dare il passo alle esigenze della finanza statale.

Onorevoli Colleghi, conchiudo. Il senatore Ricci richiamandosi particolarmente agli accertamenti della complementare, ha rinnovato anche questo anno il rilievo che questa imposta dimostra una scarsa efficienza, specialmente nei confronti dei

maggiori reddituari. Egli ha chiesto che la finanza fascista si prefigga per obiettivo di attingere le nuove entrate, più che dalla massa dei redditi piccoli, dalla schiera, meno numerosa, ma più suscettibile, di gravami fiscali, dei più ricchi.

Rispondo all'onorevole Ricci che appunto perciò si è realizzata la riforma degli ordinamenti tributari, che, come ho spiegato alla Camera, deve richiamare al loro dovere i renitenti alla leva contributiva; i maggiori possidenti più che i meno abbienti.

RICCI. Vana speranza!

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*. Stia tranquillo onorevole Ricci, le cose saranno fatte!

Non per nulla si è provveduto a riordinare gli organici dell'Amministrazione finanziaria; occorreva poter operare con adeguatezza di mezzi ed anche con sufficienza di elementi per colpire giusto, e non a caso.

Nè può certo rimproverarsi alla finanza fascista di non fare una politica fiscale di particolare riguardo per le masse meno abbienti.

La politica di sgravio delle imposte indirette e di consumo, attuata in occasione dell'allineamento monetario ne è una evidente riprova. E così pure la decisione presa proprio in questi giorni, per espresso volere del Duce, per cui si è provveduto ad elevare i minimi mensili salariali colpibili di ricchezza mobile, categoria C, da lire 600 a lire 720 allo scopo precisamente di non decurtare, in benchè minima misura, gli aumenti salariali concessi alle masse operaie per adeguarne il reddito al nuovo livello del costo della vita.

Coi fatti, e non con le parole, posso quindi assicurare il Senato che la finanza fascista dimostra di essere ossequente al dettame del Duce di « andare verso il popolo ». (*Vivissimi generali applausi. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie ed a fare affluire, nelle Casse dello Stato, le somme ed i proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938 giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

È, altresì, autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

(Approvato).

Art. 2.

Ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474 e dell'articolo 22 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1937-38, nelle seguenti misure:

a) in ragione dell'80 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi nel Regno, escluse, oltre i tabacchi esportati, le provviste di bordo ed i canoni di rivendite;

b) in ragione dell'80 per cento del provento della vendita del sale commestibile;

c) in ragione del 45 per cento del provento della vendita delle cartine e tubetti per sigarette.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B).

(Approvato).

Art. 4.

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, i Ministri potranno autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità dello Stato.

(Approvato).

Art. 6.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti Reali o con decreti del Ministro delle finanze, in applicazione del disposto dell'articolo 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4, annessi alla presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

L'efficacia di tutte le disposizioni che hanno autorizzato concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità o miglioramenti economici sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1937-1938, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al 30 giugno 1937.

(Approvato).

Art. 8.

Fermo il disposto degli articoli 180, 181, 182 e 183 del Regio decreto 11 novembre 1923, numero 2395, e dell'articolo 113 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, l'efficacia di tutte le disposizioni, non contrarie a quelle degli articoli citati, contenute nel decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal Regio decreto-legge 20 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1937-1938.

(Approvato).

Art. 9.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1937-1938 — nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1936-37 — la efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304 e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, numero 1827 e del Regio decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonché delle disposizioni riflettenti gli assegni medesimi, di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1923-24, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio del bilancio.

È, del pari, prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1937-38 l'assegno temporaneo mensile di cui al primo comma dell'articolo 11 del Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, per i militari con diritto ad assegno di nona categoria, già liquidato, o che potrà essere liquidato, in base al disposto del terzo comma dell'articolo 65 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli esiti di ferite, lesioni od infermità derivanti da evento di servizio avvenuto anteriormente al 19 luglio 1923, e per loro successive modificazioni.

(Approvato).

Art. 10.

Le somme da inscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni, per l'esercizio finanziario 1937-38, in dipendenza di speciali disposizioni legislative, restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

(Approvato).

Art. 11.

È estesa agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1937-38, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1925, n. 869, secondo le quali gli aumenti di stanziamenti che possano occorrere durante l'esercizio stesso, debbono essere compensati da diminuzioni su altri capitoli, fatta eccezione per i casi speciali previsti negli articoli medesimi.

(Approvato).

Art. 12.

Ferma la devoluzione degli altri proventi assegnati alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno, a norma dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1711, modificato con l'articolo 14 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059, è sospeso, per l'esercizio 1937-38, il versamento del maggior introito per imposta sul consumo dei tabacchi, di cui agli articoli 6 del predetto Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424 e 2 del Regio decreto-legge 5 gennaio 1931, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 365.

(Approvato).

Art. 13.

Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1937-38, a favore dell'Istituto centrale di Statistica, le seguenti assegnazioni straordinarie:

di lire 610.000, per contributo nelle spese di funzionamento dell'Istituto;

di lire 5.000.000, per l'esecuzione del censimento industriale e commerciale dell'anno 1938.

(Approvato).

Art. 14.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1937-1938, l'assegnazione di lire 40.000.000 da erogarsi per il servizio delle polizze ai combattenti.

(Approvato).

Art. 15.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suo decreto, anche a modifi-

cazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

(Approvato).

Art. 16.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi, secondo le tariffe vigenti, nonchè a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, ai termini del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità del bilancio di previsione allegato alla presente legge. (Appendice n. 1, tabelle C e D).

(Approvato).

Art. 17.

L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. (Appendice n. 2, tabella E);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. (Appendice n. 2, tabella F).

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco A, annesso ai detti stati di previsione.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco B, annesso ai medesimi stati di previsione, potrà l'Amministrazione del Fondo di massa autorizzare aperture di credito a favore di funzionari delegati.

(Approvato).

Art. 18.

È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa previste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, cioè:

RIEPILOGO

ENTRATA E SPESA EFFETTIVA.

Entrata	L.	20.596.595.415,07
Spesa	»	23.769.547.158,38
<hr/>		
Disavanzo effettivo	L. —	3.172.951.743,31
<hr/>		

Discussioni, f. 428

MOVIMENTO DI CAPITALI.

Entrata	L.	5.439.365.251,60
Spesa	»	1.678.729.705,04

Avanzo	L. +	3.760.635.546,56
<hr/>		

RIASSUNTO GENERALE.

Entrata	L.	26.035.960.666,67
Spesa	»	25.448.276.863,42

Avanzo finale	L. +	587.683.803,25
<hr/>		

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 4, riguardante il conferimento al Segretario del Partito Nazionale Fascista del titolo e delle funzioni di Ministro Segretario di Stato » (N. 1746). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 4, riguardante il conferimento al Segretario del Partito Nazionale Fascista del titolo e delle funzioni di Ministro Segretario di Stato ». (Vivi applausi).

Prego il senatore segretario di darne lettura.
DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 4, riguardante il conferimento al Segretario del Partito Nazionale Fascista del titolo e delle funzioni di Ministro Segretario di Stato.

ALLEGATO. Regio decreto-legge 11 gennaio 1937 - Anno XV, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2263;
Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al Segretario del Partito Nazionale Fascista, ferme restando le attribuzioni previste dallo Statuto del Partito Nazionale Fascista e dagli altri ordinamenti in vigore, sono anche conferiti il titolo e le funzioni di Ministro Segretario di Stato.

Le attribuzioni relative saranno determinate con Regio decreto su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

CHIMIENTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIENTI. Onorevoli colleghi, l'applauso del Senato mi consiglia di essere anche più breve di quanto è mio costume. Io penso che un disegno di legge di questa importanza debba avere in questa Assemblea qualche breve delucidazione. Il Senato è stato sempre in questi ultimi anni di travagliata storia italiana, favorevole a tutti quegli avvenimenti che, per la guerra e dopo la guerra, hanno portato alla Rivoluzione Fascista e alla assunzione del potere da parte del Capo di quella Rivoluzione.

Questo disegno di legge avrebbe potuto essere, in forza della legge del 25, per le attribuzioni demandate al Capo del Governo, emanato con decreto Reale; ma il Capo del Governo ha voluto dare ad esso una sanzione legislativa ed io, anche in omaggio a questa decisione del Capo del Governo, prendo la parola.

L'importanza del disegno di legge non ha bisogno di essere spiegata e commentata. Mi piace

solo ripetere che il Segretario del Partito ed il Partito che egli rappresenta, sono due termini strettamente inscindibili. Il Partito Nazionale Fascista, cioè l'organizzazione nazionale di tutte le forze morali e materiali del Paese, diretta ad un unico scopo, l'interesse generale della Nazione, ha un carattere speciale, storico e costituzionale: la *unicità*.

A questo proposito, mi consenta il Senato di ricordare un gustoso precedente in materia di Partito unico: un articolo editoriale de «L'Avanti» del 26 settembre 1920. In questo articolo si sosteneva che una rivoluzione, giunta alla conquista del potere, porta con sé, come conseguenza inevitabile, la costituzione di un Partito unico. «Signori imbrattacarte della borghesia, diceva l'articolo, preparatevi a questa necessità storica; un solo Partito e col "P", maiuscolo». E soggiungeva: «Noi non diciamo se ciò è bene o male, ma diciamo che è una necessità storica, contro la quale non si può andare». E l'articolo finiva: «La rivoluzione continua».

Il Partito Nazionale Fascista, che mantiene le sue origini rivoluzionarie, è oggi un'istituzione costituzionale dello Stato ed un Organo fiduciario della Nazione, ma conserva le ragioni del suo nascimento, cioè, i germi del terreno storico nel quale è nato.

La rivoluzione continua nel costume rinnovato, nell'opera legislativa, nella disciplina morale della condotta dei singoli e delle loro categorie, nella politica totalitaria dello Stato Fascista.

Di quest'opera continuata il Partito Nazionale Fascista è lo strumento nazionale più efficiente. A traverso quest'opera quotidiana si fa sempre più la fusione della Nazione e dello Stato.

Il Partito Nazionale Fascista è l'organo fiduciario e rappresentativo della Nazione accanto allo Stato e dentro lo Stato.

L'attività del Partito entra in cavità della vita nazionale, e fa quello che le Amministrazioni centrali dello Stato non potrebbero fare. Al segretario del Partito spetta il compito di svolgere questa attività e rinnovarne i tratti secondo le nuove necessità ed agli ordini del Duce. Questo compito pare superiore alle spalle di un figlio di Adamo.

Amarezze nel punire, ansie nel preparare la risoluzione dei problemi a Lui affidati dal Duce; difficoltà, e ve ne sono ancora, che incontra sulla sua strada. Gli sono di supremo conforto la gioia e la consolazione morale dell'approvazione del Capo.

Partito unico, cioè *solo*. E pare che il grande Segretario fiorentino lo sapesse quando scriveva che «egli è necessario essere solo a volere ordinare una repubblica di nuovo, o al tutto fuori degli ordini antichi riformarla».

Soli erano i primi agitatori del movimento Fascista e soli hanno governato, non per una intransigenza o per una ingordigia di potere, ma perchè essi avevano in mano la *cosa* e sentivano

con la coscienza più vivace degli uomini temperati, sereni ed equilibrati quello che occorre fare per continuare il ritmo della Rivoluzione. In ordine a questa, è buona l'occasione per tranquillizzare quei giuristi e quei conservatori che trovano un contrasto in queste parole « il diritto della rivoluzione ». Ma tutta la civiltà non è stata rivoluzionaria? Le monarchie in tutto il mondo non hanno avuto una carriera rivoluzionaria? Carlo Alberto, Vittorio Emanuele II, non fecero opera rivoluzionaria? E Vittorio Emanuele III, il nostro grande Re, quando ricevette il Capo della Rivoluzione Fascista al Quirinale non fece opera rivoluzionaria? (*Applausi*).

Si è detto che il Partito unico è illogico e se dobbiamo credere al grande scrittore del diritto pubblico romano, il Mommsen, l'affermazione è vera; ma nel senso che « quando si entra nel campo del diritto pubblico, si entra nel campo dell'illogico, perchè gli istituti sono germogliati su terreno storico e bisogna individuarli ed interpretare la loro funzione nell'unità del sistema ». Ma è una illogicità individualista. La nascita di questi istituti invece ha la sua logica nella storia e, nel tempo nostro, nella politica dello Stato Fascista.

Si è detto anche che il Partito Nazionale Fascista è come il figliol prodigo della Bibbia che torna alla casa paterna, cioè allo Stato, con la testa coperta di cenere.

Anche questo è un giudizio antistorico.

Ma quale pratica costituzionale più *illogica* della pratica del regime parlamentare, non consacrata in alcuna legge scritta dallo Stato? Eppure esso fu anche in Italia la chiave di volta della vita dello Stato e della sua politica.

Ma facciamo rispondere al Duce alla maniera sua classica, come è nel suo temperamento e nel suo stile.

« Questi giuristi non hanno alcuna conoscenza della realtà: non si tratta dunque di un edificio campato nel vuoto, di una ideologia astratta, ma di un sistema di ordinamenti positivi, di carattere essenzialmente storico e politico. Tutto ciò dimostra e significa di non aver compreso niente di niente della realtà della situazione, ciò che del resto è un'abitudine degli intellettuali astratti, dei giuristi puri, di coloro che scambiano il segno con la cosa ».

Una delle caratteristiche fondamentali del Partito è quella di avere organizzato quelle tendenze morali che pur vivono nel corpo sociale e nell'anima dei cittadini di buona volontà; per l'assistenza sociale, per l'obbedienza all'autorità dello Stato, per la santità della famiglia, per l'educazione dei giovani e del loro spirito militare.

Queste qualità morali operavano per virtù di personali impulsi; il Partito Nazionale Fascista le ha coordinate e rese totalitarie verso un fine unico; e ne impone e ne impone l'esercizio dove fu ed è necessario.

Mi consenta ora il Senato un breve esame tecnico del disegno di legge. Il Segretario del Partito

diventa Ministro del Re e Membro componente il Governo del Re in Parlamento. Non si è creata una nuova Amministrazione centrale dello Stato, perchè ciò sarebbe stato in contrasto con la natura dell'Organizzazione nazionale fascista. Come Ministro del Re egli ha le attribuzioni dei Ministri. Può, quando lo creda, presentare disegni di legge; emanare, col consenso del Capo del Governo, decreti e regolamenti obbligatori per tutti, rispondere a nome del Governo, quando altri membri intitolati alla materia in discussione sono assenti o per delegazione del Capo del Governo.

Naturalmente — e qui comincia il contatto col Parlamento — accettare, se lo crede, come ogni Ministro, le interrogazioni e le interpellanze da parte dei membri delle due Camere.

Da qualcuno si è accennato alla possibilità che vi sia un bilancio del Partito. Credo sia facile intendere che questa ipotesi non è affatto fondata, nè in diritto nè in fatto. Si tratta di contribuzioni volontarie e di fini da raggiungere complessi e delicati. A ciò bastano la visione ed il controllo del Duce del Fascismo.

Il disegno di legge ha associato alla istituzione del nuovo Ministro, il nome di Achille Starace, ricordando, in Parlamento, le sue benemerienze.

Sia lecito anche a me parlare di lui. Egli è veramente quello che gli inglesi chiamano « *uomo diritto in diritta posizione* ».

L'opera sua è stata al livello del compito affidatogli.

Egli fece le sue prime armi di propaganda, nella nostra Puglia. È nota la sua condotta nella grande guerra e poi in quella contro l'Etiopia africana ed europea, e nota è la parte avuta e che ha nella lotta per l'autarchia della Nazione.

Soprattutto io voglio dire, perchè mi sento sempre un buon provinciale, che una delle caratteristiche più salienti dell'opera di Achille Starace è stata quella di tenere sempre l'occhio alla periferia.

È alla periferia, nella vita di provincia, che tutte le leggi, tutti i provvedimenti trovano il loro punto concreto di attuazione e la loro prima difficoltà di ascensione.

Come la vita giuridica dello Stato si riassume nel momento solenne in cui un uomo, il magistrato, fra due contendenti dice all'uno: « tu hai ragione », ed all'altro: « tu hai torto »; così in questo momento di vita fascista la nuova organizzazione giuridica e politica dello Stato, si riassume nel momento in cui un gerarca, intervenendo in un conflitto o in un dissidio, specie di natura sindacale-corporativa, consiglia una soluzione, indica un provvedimento con l'autorità del Partito.

Quanto e più che la parola scritta della legge, quello che conta è la sua esecuzione; specie oggi che la necessità tecnica del governare unitario e totalitario ha aumentato la facoltà dei governanti al centro ed alla periferia.

Cura principale di Achille Starace è stata ed è di vigilare la periferia, provvedere che i dirigenti

diano sempre garanzia di rettitudine di vita passata e posseggano qualità adeguate alla difficile bisogna e alla responsabilità che assumono non solo per sè, ma anche, soprattutto, per il Partito di fronte al Duce ed alla Nazione.

La esecuzione leale e competente dà anima e vita alle fredde disposizioni delle leggi, che non debbono rimanere solo l'esponente giuridico delle grandi riforme sociali e politiche. La esecuzione trova la sua principale forza nella scelta dei degni e dei competenti.

Ma lasciamo parlare il Duce, la cui attività personale, costruttrice e pedagogica, da venti anni dà agli italiani il grande modello di come si serve la cosa pubblica.

Nella prefazione a *Il Gran Consiglio nei primi dieci anni dell'E. F.* scriveva: « In ogni seduta del Gran Consiglio non sono mancati appelli a capi e gregarii perchè fossero e siano degni della rivoluzione. La rivoluzione è un'idea che ha trovato delle bajonette, le bajonette sono portate dagli uomini: tutto torna agli uomini, e la rivoluzione, nella sua vita sarà legata alla capacità, alla tempra, al carattere degli uomini ».

E nelle riunioni dell'11 e del 15 novembre 1927 (82. e 84. del Gran Consiglio) egli insisteva sulla « necessità di rendere più serrato, severo e deciso il controllo sui dirigenti e più efficaci le funzioni » e che « il controllo sui dirigenti sia esercitato con criterii sempre più rigidi e severi ».

La parola del Duce suona un monito sacro per tutti, come sempre !

Ed ora, per finire, mi consenta il Senato di prendere atto del cammino fatto nel mondo dalla dottrina e dalla pratica della politica totalitaria del Regime. Negli Stati Uniti d'America, in questo travaglio di crisi costituzionale, che pare forse oggi in via di risoluzione con l'approvazione, da parte della Suprema Corte americana, di un provvedimento del Presidente dichiarato incostituzionale dalla Corte di uno degli Stati dell'Unione, il Roosevelt parla spesso con molta disinvoltura della necessità di una politica *totalitaria*, onde è che dai suoi avversari egli è qualificato come il Mussolini degli Stati Uniti. (*Commenti*).

Proprio così.

Nel Giappone la gioventù, specie tra le forze armate, si è dichiarata sinceramente fascista. In Grecia, il signor Metaxas, Capo del Governo, è per la sua politica qualificato Dittatore.

La Polonia ha già elaborato un programma di riforme sul tipo sindacale corporativo. L'Austria, l'Ungheria hanno già imitato l'esempio dell'Italia.

Un Ministro dell'Argentina ha fatto coraggiosamente professione di politica fascista. E qualche cosa è accaduta anche in Inghilterra (*Rumori*). Sicuro, anche in Inghilterra, dove l'intervento dello Stato nella vita economica del Paese procede fatalmente.

Il signor Baldwin, che giudica il Fascismo una minaccia alla democrazia elettorale e parlamentare, giorni fa, annunciando ai fidi elettori il suo

ritiro dall'ufficio di Primo Ministro e da quello di deputato, diceva malinconicamente che per sostenere la carica di Primo Ministro occorrerebbe almeno un periodo di 12 mesi di governo continuato e lealmente appoggiato.

È proprio il Fascismo che ha fatto il Tempo, alleato della Politica.

Ed ora mi permetta il Senato di rivolgere al mio conterraneo Achille Starace un augurio fervido e sincero; che egli possa per molti anni ancora avere la fiducia del Duce e del Re e vivere, forse il solo privilegiato in Italia, in comunità spirituale con un genio come è il nostro grande italiano Benito Mussolini. (*Applausi*).

E finisco, ringraziando il Senato della sua benevola accoglienza ricordando alcune solenni parole del Duce del marzo del 1930.

« Rivolti come siamo sempre stati, e come siamo, con tutte le nostre forze verso il futuro, il ricordo per noi non è che un momento del nostro spirito, immediatamente superato dalla nostra ansia di agire, di realizzare, di tradurre, nella più grande mole di opere, gli ideali per cui la giovinezza delle Camicie Nere corse al sacrificio con entusiasmo e fierezza ! ».

« Durante undici anni, il Fascismo ha avuto ragione di mille difficoltà d'ogni specie, ma moltissime altre — non meno gravi — restano dinanzi a noi. Questo impone, sempre più perentorio, il comandamento della disciplina unitaria, per cui Popolo italiano e Fascismo devono essere sempre più intimamente una cosa sola ». (*Vivissimi e prolungati applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 463, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale » (N. 1703). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 463, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 463, contenente modifica-

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1937

zioni al Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 524, contenente modificazioni al Testo Unico approvato col Regio decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, sui Consigli provinciali delle Corporazioni » (Numero 1709). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 524, contenente modificazioni al Testo Unico approvato col Regio decreto 20 settembre 1934 - Anno XII, n. 2011, sui Consigli provinciali delle Corporazioni ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 524, contenente modificazioni al Testo Unico approvato con Regio decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, sui Consigli provinciali delle Corporazioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 540, riguardante la disciplina dei concorsi a premi » (N. 1712). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 540, riguardante la disciplina dei concorsi a premi ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 540, riguardante la disciplina dei concorsi a premi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 580, riguardante la estensione ai benemeriti delle operazioni militari nell'Africa Orientale dei benefici a favore degli ex combattenti preveduti nelle leggi e nei regolamenti professionali » (N. 1720). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 580, riguardante la estensione ai benemeriti delle operazioni militari nell'Africa Orientale dei benefici a favore degli ex combattenti preveduti nelle leggi e nei regolamenti professionali ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 580, riguardante la estensione ai benemeriti delle operazioni militari nell'Africa Orientale dei benefici a favore degli ex combattenti preveduti nelle leggi e nei regolamenti professionali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 596, contenente disposizioni per gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili da parte dei Fasci di combattimento e delle Federazioni dei Fasci di combattimento » (N. 1721). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 596, contenente disposizioni per gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili da parte

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1937

dei Fasci di combattimento e delle Federazioni dei Fasci di combattimento».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 596, contenente disposizioni per gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili da parte dei Fasci di combattimento e delle Federazioni dei Fasci di combattimento.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Ricostituzione di sedici Comuni in provincia di Cosenza » (N. 1723). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Ricostituzione di sedici Comuni in Provincia di Cosenza ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*, legge lo stampato numero 1723.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono ricostituiti in provincia di Cosenza, nei limiti delle circoscrizioni preesistenti, i seguenti comuni:

Marzi e Santo Stefano di Rogliano, aggregati con Regio decreto 15 gennaio 1928-VI, n. 87, al Comune di Rogliano;

Carpanzano e Pedivigliano, aggregati con Regio decreto 19 gennaio 1928-VI, n. 106, al Comune di Scigliano;

San Benedetto Ullano e San Vincenzo La Costa, aggregati con Regio decreto 22 marzo 1928-VI, n. 814, al Comune di Montalto Uffugo;

San Pietro in Amantea, aggregato con Regio decreto 9 aprile 1928-VI, n. 864, al Comune di Amantea;

Longobardi, aggregato con Regio decreto 9 aprile 1928-VI, n. 870, al Comune di Fiumefreddo Bruzio;

Spezzano Piccolo, aggregato con Regio decreto 9 aprile 1928-VI, n. 872, al Comune di Spezzano della Sila;

Serra d'Aiello, aggregato con Regio decreto 9 aprile 1928-VI, n. 873, al Comune di Aiello Calabro;

Altilia e Belsito, aggregati con Regio decreto 15 aprile 1928-VI, n. 886, al Comune di Malito;

Crosia, aggregato con Regio decreto 26 aprile 1928-VI, n. 1087, al Comune di Calopezzati;

Cervicati, aggregato con Regio decreto 31 maggio 1928-VI, n. 1506, al Comune di San Marco Argentano;

Tortora, riunito col Comune di Aieta, in forza del Regio decreto 29 marzo 1928-VI, n. 813, nell'unico Comune di Praia a Mare.

È inoltre ricostituito il Comune di Aieta, dalla cui preesistente circoscrizione resta però esclusa la frazione Praia a Mare, che viene eretta in Comune distinto. Con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'interno, sarà determinato il confine fra i due comuni.

(Approvato).

Art. 2.

Gli organici del personale per i comuni ricostituiti saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

A coprire i posti d'organico sarà, per quanto possibile, assunto, per chiamata, personale in servizio presso i comuni dai quali vengono staccati quelli ricostituiti.

In caso di contestazione deciderà il Prefetto, contro il cui provvedimento è ammesso ricorso al Ministro dell'interno.

(Approvato).

Art. 3.

Il Prefetto, intesa la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni ricostituiti con la presente legge e quelli cui erano precedentemente aggregati.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazione all'articolo 16 lettera g) della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina » (N. 1725) — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazione all'articolo 16, lettera g) della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario, legge lo stampato numero 1725.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La lettera g) dell'articolo 16, comma A, della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina e sue successive modificazioni, è abrogata e sostituita dalla seguente:

«g) gli ufficiali del C. R. E. M. divisi nei seguenti ruoli: servizi nautici, servizi tecnici, servizi radiotelegrafici, servizi macchina e servizi contabili.

Il Corpo degli ufficiali predetti comprende anche un sottotenente direttore del Corpo musicale».

(Approvato).

Art. 2.

Per la prima applicazione della presente legge si osservano le seguenti norme:

a) gli ufficiali del C. R. E. M. in servizio permanente e delle categorie in congedo, iscritti nel ruolo «Servizi tecnici» e provenienti dalla categoria «radiotelegrafisti» sono, con decreto del Ministro per la marina, trasferiti nel nuovo ruolo «Servizi radiotelegrafici»;

b) i quadri di avanzamento ai vari gradi di ufficiale del C. R. E. M., ruolo «Servizi tecnici» per l'anno 1937 restano in vigore, ma sono scissi dal Ministro per la marina, con suo decreto, in quadri per ruolo «Servizi tecnici» e quadri per il ruolo «Servizi radiotelegrafici», seguendo i criteri di cui alla lettera a) del presente articolo.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: «Istituzione presso la Regia Accademia navale di corsi preliminari navali allievi ufficiali di complemento della Regia marina per studenti universitari» (N. 1726). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: «Istituzione presso la Regia Accademia navale di corsi preliminari navali allievi ufficiali di complemento della Regia marina per studenti universitari».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario, legge lo stampato numero 1726.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

SECHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. Io credo pacifico e che siamo tutti d'accordo nel ritenere che le fonti naturali di reclutamento degli ufficiali di complemento della Regia Marina sono: per gli ufficiali di vascello gli studenti degli istituti nautici, sezione capitani; per gli ufficiali macchinisti, gli studenti degli istituti nautici, sezione macchine; gli studenti delle facoltà di ingegneria per il Genio navale, ovviamente gli studenti di medicina per i medici; non parlo del Commissariato e delle Capitanerie di porto per brevità.

Se non sbaglio, quelle che ho menzionato sono attualmente le uniche fonti di reclutamento; eccezioni si ebbero durante la guerra ma decadde al suo termine. Il disegno di legge in discussione, senza fare discriminazione alcuna per i vari corpi; dice che gli ufficiali di complemento della Regia Marina potranno reclutarsi anche fra gli studenti delle Regie Università che seguiranno determinati corsi presso la Reale Accademia Navale: nulla dice la legge della maniera di prescieglierli, e dei criteri di esclusione se le domande superano il numero di ammittendi *in pectore* dell'Amministrazione.

Alle fonti naturali di reclutamento, dianzi ricordate si aggiunge così una fonte infinitamente più vasta, soprattutto infinitamente più generica. A mio avviso essa è ammissibile solo quando risulti che per gli ufficiali di vascello e per gli ufficiali di macchina sia troppo scarsa, in relazione alle necessità, la fonte naturale degli Istituti nautici; e credo questa sia la ragione del disegno di legge, sebbene la relazione ministeriale nulla accenni, e neppure sia troppo chiara in proposito la relazione dell'Ufficio centrale del Senato, nella quale vedo si parla bensì di contrazione del numero dei patentati, ufficiali di coperta e di macchina, annualmente provenienti dagli Istituti nautici e che finora formavano la gran massa degli ufficiali da richiamarsi alla mobilitazione, ma nessun dato statistico è fornito specie sul numero attuale dei giovani che frequentano gli Istituti nautici. Comunque, se contrazione o meglio deficienza vi è, ben venga il disegno di legge, che altrimenti riterrei superfluo, e preferirei restasse riservato ai provenienti da queste scuole il reclutamento degli ufficiali di complemento di vascello e di macchina, anche per non ostacolare ai meritevoli l'accesso al grado di ufficiale di complemento, e costringerli a prestar servizio nel Corpo Reale equipaggi marittimi.

Voterò quindi più volentieri il disegno di legge, se l'onorevole Sottosegretario di Stato alla marina riterrà dare qualche notizia in proposito; ancora più volentieri lo voterò, se Egli vorrà dare assicurazione al Senato che nella scelta degli studenti universitari di cui si tratta si terrà massimo conto delle loro conoscenze di matematiche elementari,

specialmente della trigonometria almeno piana, e delle loro attitudini al calcolo mentale; conoscenze e attitudini che non credo si acquistino in sufficiente misura in tutti gli Istituti secondari, tanto meno in talune facoltà universitarie; se vorrà infine l'onorevole Sottosegretario dare assicurazione che la Legge non sarà applicata per gli ufficiali macchinisti di complemento, servizio al quale possono avere sufficiente attitudine soltanto i macchinisti navali.

CAVAGNARI, *sottosegretario di Stato per la marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAGNARI, *sottosegretario di Stato per la marina*. Il senatore Sechi ha rilevato come, nel disegno di legge che è presentato all'approvazione del Senato, non si faccia accenno alle fonti di reclutamento degli studenti allievi universitari di Marina, ammessi all'Accademia navale. Dico subito che il disegno di legge, che istituisce questi corsi preliminari navali degli allievi ufficiali di complemento, non entra in dettagli circa le differenti facoltà di provenienza per l'ammissione ai diversi corsi e ciò è stato fatto per non creare barriere troppo restrittive all'ammissione e non frustrare lo scopo principale dell'istituzione dei corsi che sarebbe quello di ottenere una graduale e forte immissione di ufficiali, provenienti dai corsi universitari, nel Corpo dello stato maggiore e negli altri Corpi, ma anche e soprattutto per elevare il livello della cultura degli ufficiali di complemento della Regia marina.

Oltre a ciò io aggiungo che, come ha chiesto il senatore Sechi, posso affermare che il gettito degli Istituti nautici effettivamente ha avuto una contrazione nella preparazione degli allievi. Non solo una contrazione numerica, ma potrei dire, in certi casi, anche una contrazione qualitativa. Questa è la ragione principale che ci ha guidati.

SECHI. Allora siamo d'accordo perfettamente.

CAVAGNARI, *sottosegretario di Stato per la marina*. Io non domando di meglio che convincerla.

Oltre a questo, fino al 1930 i titoli che erano richiesti per le ammissioni alle Accademie navali erano ristretti ai Licei scientifici, agli Istituti tecnici e — leggo per essere più preciso — agli Istituti nautici. Invece, e giustamente, dal 1931 è stata estesa la fonte di reclutamento anche agli Istituti di commercio, di ragioneria, di agraria e per i geometri. Allora il Ministero della marina ha pensato che, se si è adottato per gli ufficiali per il servizio attivo permanente l'ordine di idee che ad un aumento di necessità organiche naturalmente corrisponda un aumento di possibilità di reclutamento e di larghezza di scelta tra i giovani che potevano essere preparati per la carriera di marina, non vi sarebbe stata alcuna ragione di restringere le fonti di provenienza per gli ufficiali di complemento dello stato maggiore per la Regia marina, quando si erano allargate queste per gli ufficiali

in servizio attivo permanente. Quest'anno ai corsi preliminari navali per il Corpo di stato maggiore sono stati ammessi i provenienti dalle Facoltà di ingegneria e di matematica; solo in via eccezionale è stata concessa facoltà di concorso ai provenienti dai corsi di legge, di economia e di commercio o scienze politiche, purchè avessero seguito con buoni risultati i corsi di storia e politica navali che attualmente sono svolti all'Università di Roma. Sopra 76 ammessi al Corpo di stato maggiore 74 provengono dalla Facoltà di ingegneria, uno proviene dalla Facoltà di legge e l'altro dalla Facoltà di economia e commercio. Però, onorevoli Senatori, manco a farlo apposta, il primo dei 76 è stato l'avvocato, il secondo è stato l'ingegnere e il terzo quello della Facoltà di economia (*Si ride*).

Comunque, onorevole Senatore, io la ringrazio di avere apportato al disegno di legge il contributo della sua sperimentata competenza e le posso assicurare che terrò buon conto dei suoi suggerimenti sia nell'applicazione della legge che nella sua regolamentazione (*Applausi*).

SECHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario delle sue dichiarazioni che sono soddisfacenti e tranquillizzanti; esse confermano che il disegno di legge dipende essenzialmente dalla insufficienza delle fonti naturali per il reclutamento degli ufficiali di complemento nel numero che le attuali esigenze della Regia marina richiedono: pertanto merita piena approvazione.

Quanto allo studente in legge risultato primo in graduatoria per l'ammissione, desidero sapere se è stato assoggettato a un esame di trigonometria piana e sferica.

CAVAGNARI, *sottosegretario di Stato per la marina*. Non vi è l'esame di trigonometria piana, perchè quella materia non fa parte dei programmi e si studia invece nel terzo anno di liceo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono istituiti presso la Regia accademia navale di Livorno corsi preliminari navali allievi ufficiali di complemento per studenti universitari.

Detti corsi saranno regolati da apposite norme, da emanarsi dal Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'educazione nazionale e col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato.

(Approvato).

Art. 2.

Gli studenti universitari che, in seguito e domanda, ottengano l'ammissione ai corsi preliminari navali, di cui al precedente articolo 1, sono

senz'altro arruolati, qualora già non lo siano, nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi, purchè abbiano compiuto il 17° anno di età ed inviati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi.

Essi sono obbligati e frequentare i corsi preliminari navali ai quali sono iscritti e non possono essere dimessi dai corsi stessi e prosciolti dall'arruolamento se non nei casi previsti per gli altri arruolamenti nella Regia marina dalle disposizioni in vigore ed in seguito a determinazione del Ministro per la marina.

(Approvato).

Art. 3.

I giovani che abbiano contratto l'obbligo di frequentare i corsi preliminari navali allievi ufficiali di complemento, se si renderanno inadempienti alla frequenza ai corsi, senza giustificato motivo, incorreranno, nella loro qualità di militari in congedo illimitato provvisorio, nelle sanzioni stabilite dall'articolo 2 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1067.

(Approvato).

Art. 4.

Gli iscritti ai corsi preliminari navali non seguono i corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari del Regio esercito.

Essi, se non hanno usufruito della sessione autunnale degli esami universitari, sono ammessi a sostenere tali esami a febbraio in sessione straordinaria.

(Approvato).

Art. 5.

I giovani che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi preliminari navali sono, all'atto della chiamata alle armi, nominati aspiranti di complemento.

Ad essi è accordata la riduzione di servizio alle armi da 28 a 14 mesi da compiersi due col grado di aspirante e dodici col grado d'ufficiale.

(Approvato).

Art. 6.

La presente legge sarà attuata in guisa che gli oneri finanziari restino contenuti nei normali stanziamenti autorizzati annualmente con la legge di bilancio.

(Approvato).

Art. 7.

Il Ministro per la marina è autorizzato ad emanare le norme esecutive per l'applicazione degli articoli 2 a 5 della presente legge.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussioni, f. 429

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 562, sull'applicazione alle navi mercantili degli Accordi di non intervento nel conflitto spagnolo » (N. 1731). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 562, sull'applicazione alle navi mercantili degli Accordi di non intervento nel conflitto spagnolo ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 562, relativo all'applicazione alle navi mercantili degli accordi di non intervento nel conflitto spagnolo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria » (N. 1736). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria, con la seguente modificazione:

All'articolo 10, dopo il 4° comma, sono inseriti i seguenti:

« Sono soppressi i posti di grado sesto, settimo ed ottavo di gruppo A previsti, per il direttore, il vice-direttore e per il chimico della Regia zecca, dalla tabella n. 5 annessa al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Sono correlativamente aumentati:

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1937

un posto di Capo divisione nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze, di cui all'annessa tabella A;

un posto di grado settimo nel ruolo degli ingegneri del Catasto e dei servizi tecnici erariali, di cui all'annessa tabella N;

un posto di grado ottavo nel ruolo del personale dei laboratori chimici delle dogane, di cui alla tabella annessa al Regio decreto 20 maggio 1935, n. 716.

I funzionari che attualmente ricoprono i posti come sopra soppressi sono trasferiti, rispettivamente, nei ruoli suindicati, con collocamento tra i funzionari di ugual grado, in base all'anzianità di grado.

Le funzioni di direttore, vice-direttore e chimico della Regia zecca saranno affidate, rispettivamente, a funzionari di pari grado dei ruoli sopraindicati».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni sull'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo della Regia guardia di finanza » (N. 1741). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Disposizioni sull'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo della Regia guardia di finanza ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario, legge lo stampato numero 1741.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I marescialli maggiori della Regia guardia di finanza sono tratti dai marescialli capi per un terzo a scelta e per due terzi in ordine di anzianità, mediante appositi esperimenti.

I marescialli capi del ramo mare che abbiano frequentato con buon esito il corso di abilitazione al comando di unità navali del Corpo o il corso meccanici alla scuola meccanici o il corso di fuochista motorista navale alla scuola Fuochisti Motoristi Navali della Regia marina ed abbiano esercitato per almeno cinque anni, di cui due col grado attuale, in comando od in direzione di macchina di unità di crociera a vapore

od a motore, le mansioni relative alla propria specialità tecnica, sono esonerati dall'esperimento per l'avanzamento ad anzianità a maresciallo maggiore.

Non possono fruire di tale vantaggio i marescialli capi già esonerati, per effetto di precedenti disposizioni, dagli esami per l'avanzamento a maresciallo.

(Approvato).

Art. 2.

I marescialli capi, i marescialli ordinari e i brigadieri sono tratti rispettivamente dai marescialli ordinari, dai brigadieri e dai sottobrigadieri per un terzo a scelta per esami e per due terzi in ordine di anzianità.

(Approvato).

Art. 3.

Il grado di maresciallo ordinario è conferito ai brigadieri per coprire i posti vacanti nel ruolo complessivo dei marescialli ordinari e dei marescialli capi.

(Approvato).

Art. 4.

I sottufficiali trasferiti nella posizione di servizio sedentario, aventi grado inferiore a quello di maresciallo maggiore, possono ottenere ulteriori avanzamenti ad anzianità fino al raggiungimento del 25° anno di servizio.

(Approvato).

Art. 5.

Restano ferme, per il reclutamento dei sottufficiali, le disposizioni del penultimo comma dell'articolo 13 del Regio decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1429, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1699, e dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75

(Approvato).

Art. 6.

Gli appuntati sono tratti dalle guardie in ordine di anzianità.

(Approvato).

Art. 7.

La permanenza minima in ciascun grado, necessaria per poter conseguire l'avanzamento al grado superiore, è fissata in:

a) per l'avanzamento ad anzianità:

due anni, per il grado di maresciallo capo:

due anni, per il grado di maresciallo ordinario;

tre anni, per il grado di brigadiere;

due anni, per il grado di sottobrigadiere;

tre anni, per il grado di guardia;—

b) per l'avanzamento a scelta nei gradi di sottufficiale:

un periodo non inferiore alla metà di quello prescritto per l'avanzamento ad anzianità.

(Approvato).

Art. 8.

Ai fini dell'avanzamento al grado di appuntato, in favore delle guardie che contano già tre anni di grado, viene computato anche il periodo di servizio eventualmente prestato in altre forze armate dello Stato, in ragione, però, della metà della durata complessiva di esso, trascurando le frazioni di giorno.

(Approvato).

Art. 9.

Il sottufficiale, escluso il maresciallo ordinario, non può essere preso in esame per l'avanzamento ad anzianità, nè partecipare agli esperimenti od esami stabiliti per l'avanzamento ad anzianità o a scelta se non ha compiuto col grado attuale i seguenti periodi di comando o di servizio:

a) maresciallo capo: un anno di comando titolare di reparto o di unità navali, o di appartenenza alla polizia tributaria investigativa o ad una brigata volante;

b) brigadiere: un anno di servizio in reparti di confine alpestre o della Libia o dell'Africa Orientale Italiana oppure sulle unità del naviglio del Corpo;

c) sottobrigadiere: sei mesi di servizio d'istituto o di imbarco sulle unità navali o di appartenenza ai reparti del naviglio del Corpo.

(Approvato).

Art. 10.

Non possono essere giudicate, ai fini dell'avanzamento al grado di appuntato, le guardie che non abbiano compiuto almeno un anno di servizio in reparti di confine o della Libia o dell'Africa Orientale Italiana oppure sulle unità del naviglio del Corpo.

(Approvato).

Art. 11.

I sottobrigadieri, esclusi quelli della posizione di servizio sedentario, non possono essere adibiti a comandi od uffici od essere comunque impiegati in compiti diversi da quelli dell'effettivo servizio d'istituto o del naviglio del Corpo o

dei reparti di truppa della legione allievi o della scuola sottufficiali.

(Approvato).

Art. 12.

Per l'avanzamento ad anzianità od a scelta dei marescialli capi, brigadieri e sottobrigadieri impiegati in cariche di carattere particolarmente tecnico, che saranno specificate dal regolamento, e per l'avanzamento dei sottufficiali trasferiti nella posizione di servizio sedentario, non è richiesto il requisito di comando o di servizio di cui al precedente articolo 9.

(Approvato).

Art. 13.

I sottufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta sono promossi, in ciascun anno, in ordine di anzianità intercalati tra i promossi ad anzianità, nella proporzione di uno a scelta e due ad anzianità e con precedenza del promosso a scelta.

Coloro che al termine dell'anno risultino in eccedenza sono promossi in concorrenza con quelli che abbiano superati gli esperimenti od esami negli anni successivi, ferme restando le disposizioni di cui al comma precedente.

In mancanza di promovibili a scelta, le promozioni avranno luogo fra gli iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di anzianità.

(Approvato).

Art. 14.

È data facoltà al Comando generale della Regia guardia di finanza di determinare di volta in volta i limiti di anzianità entro i quali debbono trovarsi compresi i sottufficiali di ogni grado e le guardie per poter essere iscritti nel quadro d'avanzamento ad anzianità, nonché i limiti entro i quali debbono trovarsi compresi i sottufficiali per poter essere ammessi agli esperimenti od esami d'avanzamento a scelta.

(Approvato).

Art. 15.

Nessuno può conseguire la promozione al grado superiore se non ne è riconosciuto pienamente idoneo.

L'idoneità all'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa è dichiarata in seguito a giudizi di grado, pronunziati successivamente.

(Approvato).

Art. 16.

I giudizi di avanzamento di cui all'articolo precedente sono pronunziati dalle autorità ge-

rarchiche che saranno determinate dal regolamento, nei modi e con le formalità che saranno stabilite dal regolamento stesso.

(Approvato).

Art. 17.

Per l'avanzamento ad anzianità dei sottufficiali e delle guardie è decisivo il giudizio di maggior grado.

Per l'avanzamento a scelta dei sottufficiali, il giudizio decisivo spetta al comandante generale del Corpo.

(Approvato).

Art. 18.

I sottufficiali e militari di truppa che, oltre a possedere qualità morali ed intellettuali tali da dare affidamento di disimpegnare in modo distinto le attribuzioni del grado superiore, abbiano reso servizi di speciale importanza rivelando particolare perizia e spiccate qualità professionali, possono essere promossi al grado superiore indipendentemente da esperimenti od esami e dalle aliquote concesse alla scelta e all'anzianità.

Tale avanzamento può essere conseguito dai sottufficiali e dai militari di truppa entro il limite massimo di un trentesimo dei posti vacanti annualmente nel grado da attribuire, sempre che vi siano posti disponibili in organico. Inoltre i sottufficiali dovranno aver raggiunto la metà del proprio ruolo.

(Approvato).

Art. 19.

Sull'avanzamento a scelta per meriti eccezionali, di cui al precedente articolo, decidono:

il Ministro per le finanze per l'avanzamento dei sottufficiali;

il Comandante generale del Corpo della Regia guardia di finanza per l'avanzamento dei militari di truppa.

Le proposte per l'avanzamento anzidetto, da inoltrarsi con apposita relazione, possono essere fatte da qualsiasi autorità gerarchica. Dette proposte, però, devono pervenire all'autorità cui spetta di dare il giudizio decisivo, munite dei giudizi di grado, e solo nel caso che sia concorde il giudizio di tutte le autorità chiamate a pronunciarsi.

(Approvato).

Art. 20.

Il vice direttore della banda musicale del Corpo è tratto per concorso per titoli e per esami, osservate le norme stabilite dal regolamento. Al vincitore del concorso suddetto viene con-

ferito all'atto della nomina, a tutti gli effetti, il grado di maresciallo maggiore.

(Approvato).

Art. 21.

I musicanti prime e seconde parti sono tratti mediante concorso per esami, osservate le norme stabilite dal regolamento.

Tutti gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso sono soggetti ad un periodo non superiore a tre mesi di esperimento nella banda.

Compiuto questo con buon esito, essi sono trasferiti in servizio effettivo nella banda col grado minimo previsto per la parte da coprire, fatta eccezione per quelli provenienti dai musicanti in servizio o in congedo delle forze armate dello Stato, i quali possono essere assunti sin dall'inizio dell'esperimento col maggior grado eventualmente già rivestito, purchè previsto per la relativa parte.

Durante l'esperimento, agli aspiranti ai quali non sia da conferire il grado già rivestito viene attribuito quello di guardia col trattamento corrispondente, salvi i benefici concessi ai musicanti effettivi del medesimo grado.

I nuovi arruolati devono contrarre la ferma stabilita per i militari del servizio ordinario del Corpo, salvo ad esserne prosciolti ove l'esperimento abbia esito negativo.

(Approvato).

Art. 22.

Gli allievi musicanti sono tratti mediante esami dalle guardie e dagli allievi guardia che abbiano ultimata l'istruzione militare, osservate le norme stabilite dal regolamento.

L'avanzamento degli allievi musicanti è regolato dalle disposizioni in vigore per i militari del servizio ordinario del Corpo.

(Approvato).

Art. 23.

La permanenza minima in ciascun grado di militare musicante, necessaria per potere conseguire l'avanzamento, è fissata in:

due anni, per il grado di maresciallo ordinario;

tre anni, per il grado di brigadiere musicante prima parte, e quattro anni, per il grado di brigadiere musicante seconda parte;

sei mesi, per il grado di sottobrigadiere musicante prima parte, e un anno, per il grado di sottobrigadiere musicante seconda parte;

sei mesi, per i gradi di appuntato e guardia musicante effettivo.

La permanenza minima nel grado di maresciallo ordinario è ridotta ad un anno per i mu-

sicanti che abbiano rivestito il grado di brigadiere per almeno cinque anni.

(Approvato).

Art. 24.

I militari musicanti che aspirino all'avanzamento debbono suonare effettivamente uno degli strumenti previsti per la parte da coprire.

(Approvato).

Art. 25.

Oltre ai requisiti di cui ai precedenti articoli 23 e 24, per conseguire le promozioni, i militari musicanti debbono possedere il requisito della buona condotta, l'istruzione letteraria e la capacità artistica necessaria per il grado cui aspirano.

(Approvato).

Art. 26.

Non è consentito avanzamento oltre il grado di maresciallo capo per i musicanti prime e seconde parti.

(Approvato).

Art. 27.

Anche dopo il compimento del 25° anno di servizio, il sottufficiale od appuntato musicante può chiedere ed ottenere di essere trattenuto, anno per anno, fino al compimento del 30° anno di servizio, quando ciò sia consigliato da speciali esigenze di funzionamento e di efficienza artistica del corpo musicale.

(Approvato).

Art. 28.

L'organico della banda musicale della Regia guardia di finanza sarà stabilito dal regolamento.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'organizzazione e il funzionamento della banda.

(Approvato).

Art. 29.

I sottufficiali e i militari di truppa della Regia guardia di finanza possono conseguire la promozione al grado superiore per merito di guerra nei casi e nei modi stabiliti per i pari grado del Regio esercito.

(Approvato).

Art. 30.

Le norme ed i programmi relativi agli avanzamenti ad anzianità ed a scelta nei vari gradi di

sottufficiale, sono stabiliti con decreto ministeriale.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI

Art. 31.

Nel quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, le guardie con dodici anni di servizio, computato secondo le norme di cui al precedente articolo 8, sono promosse appuntati entro il limite massimo di 3300 unità comprensive dell'organico stabilito per tale grado dal Regio decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 116, nonché degli appuntati che trovansi « fuori quadro » per l'Africa Orientale Italiana e per altre assegnazioni.

L'eccedenza di appuntati eventualmente esistente alla scadenza del quinquennio sarà riassorbita limitando annualmente le promozioni ai primi tre quinti delle vacanze disponibili e destinando la rimanente aliquota di due quinti all'assorbimento dell'eccedenza stessa.

(Approvato).

Art. 32.

L'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente articolo 31 sarà fronteggiato mantenendo in meno, rispetto alla forza organica del Corpo, il numero di guardie e di allievi guardia che sarà necessario.

(Approvato).

Art. 33.

Le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 che risultino in contrasto o comunque incompatibili con quelle vigenti alla data di pubblicazione della presente legge, non si applicano ai sottufficiali e alle guardie iscritti o da inscrivere sui quadri di avanzamento ad anzianità od a scelta fino al 1939 compreso.

(Approvato).

Art. 34.

È data facoltà al Ministro per le finanze, per la prima applicazione della presente legge, di emanare, con decreto ministeriale, speciali norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

(Approvato).

Art. 35.

Il Governo del Re, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1937

Consiglio di Stato, è autorizzato a pubblicare il testo unico delle leggi e dei decreti legislativi riguardanti l'ordinamento della Regia guardia di finanza, con facoltà di coordinare fra loro le varie disposizioni, di porle in armonia con le altre leggi e decreti legislativi e di apportarvi modificazioni di forma, di denominazione e di intitolazione rese indispensabili dalla riunione e dal coordinamento o necessarie per togliere antinomie, duplicazioni e sovrapposizioni.

(Approvato).

Art. 36.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 554, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 8 marzo 1937-XV, n. 308, 25 marzo 1937-XV, n. 372 e 29 aprile 1937-XV, n. 563, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (N. 1742).
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 554, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 8 marzo 1937-XV, n. 308, 25 marzo 1937-XV, n. 372 e 29 aprile 1937-XV, n. 563, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 554, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende

autonome per l'esercizio finanziario 1936-1937, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e sono convalidati i decreti Reali: 8 marzo 1937-XV, n. 308; 25 marzo 1937-XV, n. 372 e 29 aprile 1937-XV, n. 563, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazione alle vigenti norme sul controllo governativo delle Amministrazioni dei Comuni capoluoghi di Provincia » (N. 1743) — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazione alle vigenti norme sul controllo governativo delle amministrazioni dei Comuni capoluoghi di Provincia ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*, legge lo stampato numero 1743.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Nel secondo comma dell'articolo 97 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, alle parole: « all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa » sono sostituite le seguenti: « a speciale approvazione ».

(Approvato).

Art. 2.

All'articolo 99 del detto testo unico sono aggiunti i seguenti capoversi:

« Per i Comuni capoluoghi di provincia, salvo il disposto dell'articolo 332, le deliberazioni ri-

guardanti il bilancio preventivo e quelle che importino impegni ultraquinquennali sono sottoposte all'approvazione del Ministro dell'interno, che provvede, sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa e della Commissione centrale per la finanza locale.

Al Ministro dell'interno è, inoltre, trasmesso mensilmente da ciascun Prefetto un elenco delle altre deliberazioni dell'amministrazione del rispettivo capoluogo, che impegnino con un principio di spesa continuativa i bilanci futuri. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco il Ministro può chiedere la trasmissione delle deliberazioni, comprese nell'elenco, che danno luogo ad osservazioni ed avocarne a sé l'approvazione, sentita la Giunta provinciale amministrativa e la Commissione centrale per la finanza locale.

Fino alla scadenza del suindicato termine e, in caso di richiesta della deliberazione, fino al provvedimento del Ministro dell'interno l'esecuzione dell'atto rimane sospesa.

(Approvato).

Art. 3.

Nel primo comma dell'articolo 100 del testo unico alle parole: « Nei Comuni aventi popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti, o che, pure non avendo popolazione superiore ai 20.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia » sono aggiunte le parole seguenti: « salvo per questi quanto è disposto nei capoversi dell'articolo precedente ».

(Approvato).

Art. 4.

Al quarto comma dell'articolo 306 del testo unico è sostituito il seguente:

« Le autorizzazioni a sovrapporre alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati fino al terzo limite sono date dalla Giunta provinciale amministrativa per i Comuni che non siano capoluoghi di provincia e dal Ministro dell'interno, udite la Giunta provinciale amministrativa e la Commissione centrale per la finanza locale per i Comuni capoluoghi di provincia. Per le provincie le autorizzazioni a sovrapporre alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati entro il limite normale sono date dal Ministro dell'interno, udita la Giunta provinciale amministrativa.

(Approvato).

Art. 5.

Nel nono comma dell'articolo 306 del testo unico alle parole: « autorizzazione delle sovrapposte provinciali » sono aggiunte le parole: « e di quelle per i Comuni capoluoghi di provincia ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola » (N. 1745). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario, legge lo stampato numero 1745.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MAROZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAROZZI. Su questo importante progetto di legge mi limiterò a fare alcune brevi segnalazioni. La prima è questa: poichè si realizza finalmente una disciplina della produzione viticola, si deve tenere conto della necessità di consentire, prima di qualunque altra estensione della cultura viticola, l'estensione di questa coltivazione nelle piccole aziende risultanti dalla bonifica integrale e dall'appoderamento e ciò allo scopo di rendere possibile la razionale utilizzazione delle preziose forze lavoratrici di quella unità che è la famiglia rurale.

La seconda segnalazione, che credo opportuno fare, è questa: È assolutamente necessario in Italia disciplinare immediatamente la produzione delle uve da tavola, in quanto noi che abbiamo un clima adattissimo alla produzione di uve di primissima qualità, purtroppo finora abbiamo trascurato questa produzione e abbiamo un eccesso di qualità e francamente non abbiamo potuto conquistare, come avremmo potuto, i mercati esteri ed aumentare anche il consumo interno.

Ancora mi sembra opportuno segnalare la necessità di favorire, con la disciplina nuova che si va realizzando, la coltivazione delle uve atte alla produzione delle uve secche, in quanto queste uve possono dare un aumento di consumo interno e possono anche essere un grandissimo ausilio, come vedremo, per la produzione dell'alcool.

Nei riguardi del secondo titolo che si riferisce alla produzione alcoolica, credo di dovere caldamente raccomandare a tutti gli organi dello Stato, di favorire, in tutti i modi possibili, la distillazione delle vinacce. Negli ultimi anni abbiamo avuto, per un complesso di cause che è inutile adesso esaminare, una contrazione nel numero delle distillerie: lo sviluppo delle distillerie in determinate località adatte alla produzione industriale, e la scomparsa di molte distillerie caratteristiche in località agricole.

La conseguenza è stata che la quantità di vinacce che si distillano in Italia oggi è ridotta a circa la

metà di quella che si distillava parecchi anni addietro.

È opportuno ricordare che la vinaccia è un sottoprodotto che può dare notevoli vantaggi economici alla Nazione, perchè se ne ottiene: alcool; olio di vinaccioli, che allo stato greggio può avere una funzione industriale, ma raffinato è un ottimo olio alimentare; sali tartarici, che vengono usati dalla industria. Di più in una distilleria di vinacce bene organizzata, con i residui compressi di queste vinacce, si ottiene del combustibile, e vi sono in Italia esempi di stabilimenti di distillazione che producono il calore e l'energia elettrica loro occorrente con i residui di vinacce distillate.

Queste sono le segnalazioni principali che credo di dover fare, in quanto è veramente doloroso vedere che mentre noi con tutti gli sforzi e con la massima disciplina tendiamo all'autarchia economica, vediamo sciupato un ottimo sottoprodotto che, bene utilizzato, può servire ad abbassare il costo di produzione del vino.

Queste sono le brevi raccomandazioni, o per meglio dire segnalazioni che credo di dover fare su questo ottimo progetto di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

TITOLO I.

DISCIPLINA DELL'IMPIANTO E DELLA RICOSTITUZIONE DI VIGNETI

Art. 1.

Chiunque intenda impiantare o ricostituire vigneti deve chiederne, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, l'autorizzazione al Consorzio per la viticoltura, competente per territorio, costituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, e relative modificazioni ed integrazioni contenute nel Regio decreto-legge 23 giugno 1932-X, n. 913, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1871, nella legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1933, e nel Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, convertito in legge con la legge 18 gennaio 1937-XV, n. 428.

I consorzi delibereranno sulle domande di autorizzazione secondo le disposizioni che saranno emanate, anno per anno, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Corporazione viti-vinicola.

L'autorizzazione potrà essere subordinata all'osservanza di determinate prescrizioni nell'esecuzione dell'impianto o della ricostituzione.

Contro la decisione dei Consorzi è ammesso ricorso, entro un mese dalla notificazione, al Mini-

stro dell'agricoltura e delle foreste, che decide in via definitiva.

(Approvato).

Art. 2.

Nei casi e con le norme che saranno stabiliti nel regolamento i proprietari di terreni sono tenuti a denunciare al Consorzio per la viticoltura, competente per territorio, la superficie dei terreni stessi coltivata a vite.

(Approvato).

Art. 3.

I dati raccolti mediante le denunce di cui all'articolo 2 della presente legge e quelli relativi alle autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 1 verranno trascritti, a cura del Consorzio per la viticoltura, in uno schedario conforme alle prescrizioni che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura.

(Approvato).

Art. 4.

Il controllo dell'adempimento dell'obbligo della presentazione delle denunce e dell'esattezza dei dati contenuti nelle denunce presentate e di quelli contenuti nelle domande di autorizzazione all'impianto o alla ricostituzione di vigneti è affidato ai Consorzi per la viticoltura.

In caso di omessa denuncia o di dichiarazione non conforme a verità le spese sostenute dal Consorzio per il controllo sono a carico degli inadempienti.

(Approvato).

Art. 5.

Le denunce prescritte dalla legge 26 settembre 1920, n. 1363, relativa al controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane, dovranno essere fatte al Consorzio per la viticoltura, competente per territorio, che provvederà agli accertamenti e controlli relativi.

I conduttori a qualsiasi titolo di vivai di viti dovranno attenersi, per quanto riguarda la specie, gli ibridi e le varietà, sia americani che europei, alle prescrizioni che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura.

(Approvato).

Art. 6.

Chiunque impianti o ricostituisca vigneti senza la prescritta autorizzazione o non osservi le prescrizioni alle quali l'autorizzazione è subordinata

a norma dell'articolo 1 è punito con l'ammenda da lire trecento a lire cinquemila per ogni ettaro o frazione di ettaro impiantato o ricostituito.

(Approvato).

TITOLO II.

DIFESA DELLA PRODUZIONE VINICOLA E INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI ALCOOL DA MATERIE VINOSE.

Art. 7.

Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro delle corporazioni, sentita la Corporazione viti-vinicola, saranno disposte:

a) ogni anno, la denuncia, da presentare al Podestà non oltre il 20 novembre, da chiunque abbia proceduto alla vinificazione di uve proprie o di uve acquistate, delle quantità di vino prodotte;

b) ogni cinque anni, o eventualmente a più lunghi intervalli di tempo, la denuncia delle quantità di vino detenute da produttori e da commercianti.

Gli accertamenti e i controlli relativi alle denunce sono affidati all'Ente di cui all'articolo 11, con la collaborazione degli uffici comunali, dei Consigli provinciali delle corporazioni, dei Consorzi per la viticoltura e delle organizzazioni sindacali delle categorie interessate, ciascuna per la parte di sua competenza.

Nel decreto che ordina la denuncia di cui alla lettera a) sarà fatto obbligo, a chiunque proceda alla vinificazione, di accantonare, ai fini dell'articolo seguente, una parte del vino prodotto con le uve dell'annata.

(Approvato).

Art. 8.

Ai fini della produzione di alcool da materie vinose, ai sensi del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, relativo al regime fiscale degli spiriti e al nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto coi Ministri delle finanze e delle corporazioni, da emanare ogni anno entro il 20 dicembre, sarà fatto obbligo, alle persone tenute a presentare le denunce di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, di mettere a disposizione dell'Ente, di cui all'articolo 11 della presente legge, per la destinazione alla distillazione, la quantità di vino accantonata a norma dell'ultimo comma del precedente articolo o parte di essa, restando, nel secondo caso, di libera disponibilità dell'obligato la parte residuale della quantità accantonata.

Agli effetti della determinazione della quantità di vino che il vinificatore è tenuto a consegnare per la distillazione, saranno dedotti i quantitativi occorrenti per il consumo familiare dell'obligato, nella misura e con le norme che saranno stabilite nel suddetto decreto, entro il limite di ettolitri due per ciascun componente della famiglia e fino al massimo di ettolitri quindici per famiglia.

DI FRASSINETO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI FRASSINETO. Desidero fare una semplice, brevissima raccomandazione all'onorevole Ministro nei riguardi della seconda parte di questo articolo.

È stabilito nella medesima che, agli effetti della determinazione della quantità di vino che il vinificatore è tenuto a consegnare per la distillazione, nella misura e con le norme che saranno stabilite in un decreto da emanare nel mese di dicembre di ogni anno, saranno dedotti i quantitativi occorrenti per il consumo familiare dell'obligato entro il limite di ettolitri due per ciascun componente della famiglia e fino al massimo di ettolitri quindici per famiglia.

L'onorevole Marescalchi, nella sua relazione, molto opportunamente ha fatto presente come sarebbe giusto che l'esenzione venisse estesa anche agli operai agricoli fissi dell'azienda. Mi permetterei di aggiungere che sarebbe opportuno che l'esenzione stessa venisse estesa anche agli impiegati.

Ma quello che soprattutto mi preme di fare rilevare è che il quantitativo di ettolitri quindici in moltissimi casi risulterebbe completamente insufficiente specialmente nei riguardi delle famiglie coloniche. Vi sono tra queste quelle, le quali raggiungono le 20, le 30 ed anche le 40 persone. Ora quando una famiglia colonica ha 20, 30, 40 componenti, quindici ettolitri non sono sufficienti per il consumo familiare. E non si tratta soltanto di provvedere a quello che è l'effettivo consumo della famiglia colonica. Bisogna infatti tenere presente che in determinati periodi dell'anno, specialmente per il taglio dei fieni, mietitura e trebbiatura, verificandosi lo scambio di opere tra i mezzadri e per assunzione di braccianti, il consumo del vino viene ad essere notevolmente aumentato.

Non chiedo certo sia modificato l'articolo, data l'opportunità di non ritardare l'approvazione del presente disegno di legge. Mi permetto soltanto di raccomandare che in sede di regolamento e nelle istruzioni da impartirsi dal Ministero, si cerchi di dare a tale misura un significato più esteso, in modo da togliere l'obbligo di dovere tassativamente attenersi al limite massimo di quindici ettolitri, obbligo suscettibile di creare tra i coloni un senso di vivo malcontento, che è opportuno evitare.

Voglio quindi sperare che l'onorevole Ministro terrà conto di questa raccomandazione, unica-

mente ispirata al convincimento del preciso dovere da parte dei proprietari di preoccuparsi che siano sempre efficacemente tutelati i legittimi interessi dei coloni. (*Applausi*).

ROSSONI, *ministro dell'agricoltura e foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSONI, *ministro dell'agricoltura e foreste*. Una norma precisa, a questo riguardo, era indispensabile. Convengo però coll'onorevole senatore Di Frasineto, sulla necessità di applicare la norma nel miglior modo, specie nei confronti delle famiglie numerose. In sede di regolamento, vedremo per questi casi di non applicare il massimo, visto che quando la famiglia è numerosa, il massimo sarebbe superato automaticamente, data l'assegnazione di due ettolitri per persona.

Queste stesse osservazioni mi erano state fatte dal senatore Prampolini ed io gli ho detto che la difficoltà da superare non è grave. Accetto quindi la raccomandazione e vedrò di tradurla in pratica. Desidero però osservare al Senato che transigere per le questioni di piccolo conto come questa non infirma l'insieme di tutta la disciplina che diamo al vino. Se un grande quantitativo di vino sfuggisse al nostro controllo, non si raggiungerebbero più gli scopi che ci proponiamo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'articolo 8.

(È approvato).

Art. 9.

I vinificatori, detentori di vino e vinelli, da destinare alla distillazione ai sensi del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1606, e dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 2 settembre 1932-X, n. 1225, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1701, porranno i detti vini e vinelli a disposizione dell'Ente di cui all'articolo 11 della presente legge.

La detenzione degli anzidetti prodotti da parte del vinificatore, dopo che egli li abbia posti a disposizione dell'Ente ai sensi del comma precedente, non costituisce infrazione ai divieti di cui al Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1606, e all'articolo 12 del Regio decreto-legge 2 settembre 1932-X, n. 1225.

Il divieto di detenzione delle vinacce oltre il termine stabilito a norma dell'articolo 16 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, non si applica nei riguardi delle vinacce poste a disposizione dell'Ente.

(Approvato).

Art. 10.

I vini, i vinelli, le vinacce (con inclusione, per queste ultime, delle quantità eventualmente neces-

sarie ad altre industrie locali, conforme al criterio insindacabile del Consiglio provinciale delle corporazioni, competente per territorio) e gli altri sottoprodotti alcoolici della vinificazione consegnati alle distillerie durante o dopo la vinificazione, anche anteriormente all'emanazione del decreto di cui all'articolo 8, saranno computati, a favore dell'obbligato, in deduzione del quantitativo di vino da consegnare a termini del decreto stesso.

(Approvato).

Art. 11.

È costituito, presso la Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura, l'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose.

L'Ente ha il compito dell'organizzazione di tutte le operazioni inerenti alla raccolta dei vini, vinelli, vinacce ed altri sottoprodotti alcoolici della vinificazione, destinati alla distillazione, nonché alla consegna di essi alle distillerie, secondo le norme che saranno dettate nello statuto-regolamento dell'Ente, il quale dovrà essere sottoposto all'approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto coi Ministri delle finanze e delle corporazioni, sentita la Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura.

(Approvato).

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed è presieduto dal Presidente della Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura e composto di sei membri, designati rispettivamente dalla Confederazione fascista degli agricoltori, dalla Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura, dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, dall'Ente nazionale fascista della cooperazione, dalla Federazione nazionale fascista degli industriali di vini, liquori e affini e dalla Federazione nazionale fascista dei commercianti di vino e prodotti affini.

La gestione dell'Ente è sottoposta al controllo di un Collegio di revisori, costituito di tre membri, nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e designati rispettivamente dal predetto Ministro, dal Ministro delle finanze e dal Ministro delle corporazioni.

I componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di sciogliere, in ogni tempo, il Consiglio di amministrazione dell'Ente, nominando un commissario per durata non superiore ad un anno.

(Approvato).

Art. 13.

La funzione di organi periferici dell'Ente è affidata ai Consorzi per la viticoltura, ciascuno per la rispettiva circoscrizione.

Tale funzione sarà esercitata da ciascun Consorzio secondo le direttive di un Comitato, dipendente dall'Ente e composto del Presidente del Consorzio e di sei membri nominati rispettivamente dalle Unioni provinciali fasciste degli agricoltori, dei lavoratori dell'agricoltura, degli industriali e dei commercianti, dal Consorzio per la viticoltura e dalla Segreteria provinciale dell'Ente nazionale fascista della cooperazione. Quando il Consorzio per la viticoltura ha circoscrizione interprovinciale, i membri del Comitato, rappresentanti degli agricoltori, dei lavoratori dell'agricoltura, degli industriali, dei commercianti e delle organizzazioni cooperative sono nominati dalle rispettive Confederazioni e dall'Ente nazionale fascista della cooperazione.

(Approvato).

Art. 14.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto coi Ministri delle finanze e delle corporazioni, saranno disciplinati i rapporti tra l'Ente di cui all'articolo 11, la Federazione nazionale dei Consorzi per la viticoltura, i Consorzi federati e il Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria, di cui all'articolo 20 della presente legge, ai fini dell'organizzazione dell'avviamento delle materie vinose alla distillazione.

(Approvato).

Art. 15.

Ogni anno, dopo la pubblicazione del decreto di cui all'articolo 8, l'Ente, a mezzo dei propri organi, renderà noto a ciascun vinificatore obbligato, con preavviso di giorni quindici, la data in cui egli dovrà effettuare la consegna del prescritto quantitativo di vino da destinare alla distillazione.

E in facoltà dell'obbligato di consegnare, con le modalità stabilite dall'Ente, in parziale o totale sostituzione del proprio vino, altro vino o vinacce o altri sottoprodotti alcoolici della vinificazione, in quantità equivalente per complessivo contenuto in alcool.

Quando un vinificatore non esegua, entro il termine e nel luogo stabiliti e nel quantitativo dovuto, la consegna del vino prescritta a norma dell'articolo 8, l'Ente potrà provvedere all'acquisto del vino sul mercato, nella quantità corrispondente in base al contenuto in alcool, e alla consegna alla distilleria, per conto e a spese dell'inadempiente, a favore del quale sarà computato l'importo stabilito a norma del quarto comma dell'articolo 17.

(Approvato).

Art. 16.

Chiunque omette la denuncia prescritta a norma dell'articolo 7 della presente legge o fa dichiarazioni non conformi a verità è punito con l'ammenda fino a lire mille.

Chiunque non esegue, entro il termine e nel luogo stabiliti e nel quantitativo dovuto, la consegna del vino prescritta a norma dell'articolo 8, è punito con l'ammenda da lire duecento a lire diecimila.

(Approvato).

Art. 17.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto coi Ministri delle finanze e delle corporazioni, saranno stabiliti anno per anno, su proposta dell'Ente, concordata con il Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria, di cui all'articolo 20, i prezzi che le distillerie dovranno corrispondere rispettivamente per i vini, i vinelli, le vinacce e gli altri sotto prodotti alcoolici della vinificazione, ad esse consegnati in esecuzione della presente legge.

I suddetti prezzi sono unici per tutto il Regno, per ciascuna materia vinosa consegnata.

La distilleria, all'atto del ricevimento delle materie vinose consegnate da ciascun vinificatore obbligato, verserà all'Ente l'importo corrispondente alle rispettive quantità, aumentato di una aliquota, unica per tutto il Regno e da stabilirsi col decreto di cui al primo comma, comprensiva delle spese di trasporto e di un contributo nelle spese di gestione dell'Ente.

L'Ente verserà al vinificatore, entro i quindici giorni successivi, l'importo delle materie vinose consegnate, in base ai prezzi stabiliti a norma del primo comma, aumentato delle rispettive spese di trasporto dalla cantina alla distilleria, calcolate sulla base di una quota media per quintale e per chilometro, stabilita dall'Ente, anno per anno.

Per i vini e i vinelli, sia il prezzo che l'aliquota di cui al terzo comma saranno stabiliti per unità di alcool.

Per le vinacce, il prezzo sarà stabilito per quintale ed in rapporto al contenuto in alcool e in altri prodotti ricavabili, mentre l'aliquota di cui al terzo comma sarà stabilita in una misura percentuale sul prezzo.

Il prezzo delle vinacce destinate ad altre industrie, a norma dell'articolo 11, non dovrà essere inferiore a quello fissato per le vinacce destinate alla distillazione.

(Approvato).

Art. 18.

La quantità delle singole materie vinose consegnate e il rispettivo contenuto in alcool e in altri prodotti ricavabili, ai fini della determina-

zione del loro importo in base ai prezzi stabiliti a norma del precedente articolo, saranno accertati presso la distilleria ricevente.

Quando, per accordi tra l'Ente e il vinificatore obbligato, l'Ente provveda al trasporto delle materie vinose per conto del vinificatore, questi potrà, al momento della consegna all'Ente, far prelevare campioni delle materie consegnate.

Ai fini della risoluzione delle eventuali contestazioni ha valore la determinazione della gradazione alcolica fatta dall'Istituto incaricato, per la circoscrizione nella quale ha sede la distilleria del servizio di vigilanza per l'esecuzione delle disposizioni contro le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini.

(Approvato).

Art. 19.

Alle spese di gestione dell'Ente, ivi compresi i rimborsi alla Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura e ai consorzi federati, sarà provveduto:

a) col gettito dell'aliquota prevista nel terzo comma dell'articolo 17;

b) con un contributo dello Stato nella misura che, entro il limite massimo di lire 2.000.000, sarà annualmente stabilita con decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro delle finanze. È all'uopo autorizzata l'iscrizione nella parte ordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, a partire dall'esercizio finanziario 1937-38, dello stanziamento occorrente.

(Approvato).

Art. 20.

È costituito il Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria.

Fanno parte obbligatoriamente del Consorzio tutti i produttori di spiriti, definiti di seconda categoria dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635.

Il Consorzio ha i seguenti scopi:

a) promuovere e disciplinare la produzione dello spirito di seconda categoria;

b) assumere ed esercitare la funzione di ufficio vendita dello spirito prodotto dalle aziende consorziate, nonchè dello spirito di prima categoria, nel caso previsto dall'articolo 11 del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635.

(Approvato).

Art. 21.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro delle corporazioni, di concerto coi Ministri delle finanze e dell'Agricoltura e delle foreste, sarà approvato lo statuto-regolamento del Consorzio di cui all'articolo precedente, nel quale saranno

stabiliti, tra l'altro, i compiti e la composizione del Consiglio di amministrazione, nonchè i contributi che ciascuna azienda sarà tenuta a versare al Consorzio per metterlo in grado di funzionare e le norme per l'esercizio della funzione di ufficio vendita dello spirito prodotto dalle aziende consorziate.

Nei casi in cui il Consorzio, nell'esercizio del compito di cui alla lettera b) del comma terzo dell'articolo precedente, debba provvedere alla vendita di spirito di prima categoria, è consentito l'intervento nel Consiglio di Amministrazione di un rappresentante dei distillatori di spirito di prima categoria, designato dalla Confederazione fascista degli industriali.

(Approvato).

Art. 22.

Al fine di adeguare l'attrezzatura di distillazione alle esigenze della organizzazione correlativa alla distillazione di materie vinose da consegnarsi obbligatoriamente da tutti i vinificatori del Regno, con decreto del Ministro delle corporazioni, di concerto coi Ministri delle finanze e dell'Agricoltura e delle foreste, su proposta che l'Ente di cui all'articolo 11, sentito il Consorzio nazionale fra distillatori di 2^a categoria, presenterà entro tre mesi dalla nomina del suo Consiglio di amministrazione, saranno stabilite le località nelle quali dovrà provvedersi all'impianto di nuove distillerie o ad ampliamenti o trasformazioni di quelle esistenti, nonchè la potenzialità di distillazione da raggiungere in dette località mediante i nuovi impianti o gli ampliamenti e trasformazioni suddetti. A tali effetti, il trasferimento di una distilleria da una ad altra località è considerato come nuovo impianto.

(Approvato).

Art. 23.

Saranno considerate rispondenti alle finalità indicate nell'articolo precedente le distillerie, sia già esistenti che di nuovo impianto o ampliate e trasformate, le quali abbiano una produzione giornaliera di non meno di cinque ettanidri di alcool, di gradazione non inferiore a 90°, e siano provviste di magazzini di raccolta e di conservazione delle materie vinose e di conservazione dell'alcool prodotto, della capacità occorrente in rapporto alla produzione giornaliera della distilleria, alla economia dei trasporti e dell'organizzazione del ricevimento delle varie materie vinose, nelle quantità che si prevede siano da consegnare zona per zona.

La proposta di cui all'articolo precedente dovrà contenere:

a) l'elenco nominativo delle distillerie efficienti, con l'indicazione della ubicazione, della produzione giornaliera e della capacità dei ma-

gazzini di raccolta e conservazione delle materie prime e dell'alcool prodotto;

b) l'elenco nominativo delle distillerie da mettere in efficienza, con l'indicazione, oltre che dei dati di cui alla lettera a), degli ampliamenti e delle trasformazioni da compiere in rapporto alle esigenze della zona;

c) l'elenco delle località nelle quali è necessario l'impianto di nuove distillerie, con l'indicazione della produzione giornaliera che si ritiene necessario debba avere il nuovo impianto e della capacità dei relativi magazzini di raccolta e di conservazione delle materie prime e dell'alcool prodotto.

(Approvato).

Art. 24.

Qualora entro un anno dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 22, l'iniziativa individuale non abbia provveduto, in tutto o in parte, alla messa in efficienza delle distillerie designate e ai nuovi impianti, secondo le prescrizioni del decreto stesso, nell'anno successivo e per la parte che risulti ineseguita, dovrà provvedervi il Consorzio nazionale di cui all'articolo 20.

Trascorso il biennio suddetto e sempre per la parte che risulti non eseguita dovrà provvedervi la Federazione nazionale dei Consorzi per la viticoltura, sia mediante la costruzione di nuovi stabilimenti, sia mediante l'acquisto e l'eventuale ampliamento di distillerie già esistenti.

Per le spese occorrenti per la costruzione e l'acquisto dei fabbricati per l'impianto delle suddette distillerie e per l'attrezzatura tecnica di esse, nonché per l'ampliamento e gli adattamenti che sia necessario di apportare ai fabbricati e agli impianti acquistati, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di concedere alla Federazione contributi nella misura massima del trenta per cento, con le norme di cui al penultimo comma dell'articolo 33 della presente legge.

Con decreti del Ministro delle finanze sarà provveduto all'iscrizione, nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a decorrere dall'esercizio finanziario 1939-40 ed entro il limite massimo di dieci milioni di lire, degli stanziamenti occorrenti per la concessione dei contributi di cui sopra.

(Approvato).

Art. 25.

Gli enopoli di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 2 settembre 1932-X, n. 1225, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1701, nello svolgimento dell'attività loro demandata dalla predetta legge dovranno indirizzarsi alla produzione di vini di pregio caratteristici

per singole zone vinicole e di vini di tipo uniforme rispondenti alle esigenze del mercato.

È tuttavia in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di autorizzare i suddetti enopoli alla vinificazione di uve di qualità inferiore.

L'attività degli enopoli stessi, sia ai fini della produzione dei vini, sia ai fini della vendita di essi, sarà coordinata dalla Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura, secondo le norme che saranno dettate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

(Approvato).

Art. 26.

Per tutti gli enopoli e i magazzini per la raccolta ed il confezionamento delle uve da tavola istituiti ai sensi degli articoli 1, 2 e 5 del Regio decreto-legge 2 settembre 1932-X, n. 1125, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1701, ciascun Consorzio per la viticoltura terrà unica gestione, la quale, separata da quella inerente alle altre attività istituzionali, è affidata alla Commissione amministratrice del Consorzio. A tale Commissione sono altresì trasferiti i compiti attribuiti dagli articoli 3, 4 e 8 del suddetto decreto agli speciali Consigli di amministrazione.

(Approvato).

Art. 27.

Il vino conferito agli enopoli istituiti dai Consorzi per la viticoltura e quello prodotto da uve conferite agli enopoli stessi rimangono di proprietà dei rispettivi conferenti.

Il produttore, per il fatto del conferimento del vino o dell'uva, dà all'enopolio un mandato irrevocabile per l'esecuzione di tutte le operazioni inerenti alla vinificazione delle uve, al miglioramento e alla unificazione dei vini, ai termini dell'articolo 25, per la costituzione dei prodotti a garanzia delle operazioni di credito occorrenti per le anticipazioni ai conferenti, nonché per la vendita dei prodotti medesimi alle condizioni e modalità previste nel regolamento interno dell'enopolio.

Gli eventuali diritti creditori di terzi sull'uva e sul vino conferiti all'enopolio possono farsi valere soltanto sull'importo della liquidazione spettante al conferente, a seguito della vendita. A tale scopo i terzi creditori potranno notificare all'enopolio i loro eventuali diritti creditori.

(Approvato).

Art. 28.

Gli enopoli istituiti dai Consorzi per la viticoltura, esclusivamente al fine di procurarsi i mezzi occorrenti per le anticipazioni a favore dei conferenti, hanno facoltà di cedere in garanzia

ad istituti di credito il vino esistente negli enopoli stessi.

Dette operazioni sono privilegiate sul vino e sul ricavo della vendita.

Tale privilegio segue immediatamente il privilegio per i prestiti agrari di conduzione previsto dal primo comma dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, per l'ordinamento del credito agrario.

Se le cambiali rappresentative del credito privilegiato per le anticipazioni di cui al presente articolo vengono girate, la girata produce anche il trasferimento del privilegio.

Gli enopoli hanno l'obbligo di versare all'istituto finanziatore il ricavato delle vendite effettuate, man mano che esse hanno luogo, fino ad estinzione totale dell'anticipazione ricevuta.

La misura dell'anticipazione sarà determinata dal Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

(Approvato).

Art. 29.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste disporrà la costituzione, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, dei consorzi per la viticoltura, a norma della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, e del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, convertito in legge con la legge 18 gennaio 1937-XV, n. 428, per le zone viticole del Regno nelle quali non siano stati già costituiti, ad esclusione della provincia di Zara, per il cui territorio le funzioni di Consorzio per la viticoltura sono assunte direttamente dalla Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura.

(Approvato).

Art. 30.

Indipendentemente dall'aumento previsto dal sesto comma dell'articolo 15 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, e successive modificazioni e integrazioni, la contribuzione annua di cui al quinto comma dello stesso articolo 15 potrà, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministro delle finanze, essere aumentata di non più di lire 5 e di lire 2,50 rispettivamente per ogni ettaro di vigneto specializzato e di terreno vitato non specializzato, considerato anche in appezzamenti separati.

Con lo stesso decreto sarà stabilita quale parte del gettito derivante dall'aumento della contribuzione dovrà essere dal Consorzio versata alla Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura, per le spese inerenti all'esercizio delle facoltà e all'esecuzione dei compiti demandate dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 31.

Le disposizioni contenute nella legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1737, recante provvedimenti per la costruzione di cantine sociali ed altri stabilimenti cooperativi di produzione agricola, sono estese anche alle distillerie istituite dalla Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura.

(Approvato).

Art. 32.

La revisione dei conti della Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura è affidata a un Collegio di quattro revisori, nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e designati rispettivamente dallo stesso Ministro, dal Ministro delle finanze, dalla Confederazione fascista degli agricoltori e dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Il regolamento interno della Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura è soggetto all'approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro delle finanze.

(Approvato).

Art. 33.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di concedere ai Consorzi per la viticoltura contributi nelle spese per la costruzione e l'acquisto dei fabbricati occorrenti per l'impianto degli enopoli che saranno istituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge e per l'attrezzatura tecnica di essi, nonchè per gli ampliamenti e gli adattamenti che sia necessario di apporare ai fabbricati all'uopo acquistati.

Analoghi contributi potranno essere concessi agli enti cooperativi costituiti fra agricoltori, per le cantine sociali istituite dopo l'entrata in vigore della presente legge, aventi per scopo la produzione dei vini indicati nel primo comma dell'articolo 25, in conformità di direttive approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I contributi di cui al comma precedenti saranno concessi nella misura massima del trenta per cento delle spese occorrenti e fino all'importo complessivo di ventisette milioni di lire.

La concessione del contributo previsto nel presente articolo avrà luogo sulla base dei progetti tecnici e dei piani finanziari dell'opera, vistati dall'ispettore agrario compartimentale e dall'ufficio del genio civile, competente per territorio. La liquidazione avrà luogo gradualmente, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, vistato dall'ispettore compartimentale agrario e dall'ufficio del genio civile, i quali provvederanno altresì al collaudo dell'opera. Il contributo sarà liquidato sulla spesa effettiva accertata nel collaudo, entro i limiti di quella preventivata.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1937

Per i contributi di cui al presente articolo è iscritto, nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, lo stanziamento di tre milioni di lire per l'esercizio finanziario 1937-38, di sette milioni di lire per ciascuno dei tre successivi esercizi e di tre milioni di lire per l'esercizio finanziario 1941-42.

(Approvato).

Art. 34.

La concessione dei contributi di cui al presente titolo esclude ogni altro concorso statale previsto dalle vigenti disposizioni sulla bonifica integrale e sul credito agrario.

È abrogata la legge 6 gennaio 1931-IX, n. 22, contenente provvedimenti a favore delle cantine sociali.

(Approvato).

TITOLO III.

DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DEI VINI PREGIATI DI DETERMINATA ORIGINE

Art. 35.

Agli effetti della presente legge sono considerati vini pregiati di determinata origine i vini genuini, anche speciali, i quali, avendo origine accertata per zona di produzione, per terreno, per vitigni, per provenienza da una produzione per ettaro contenuta entro i limiti normali di quella propria della varietà del vitigno e del sistema di allevamento, nonchè per metodi di preparazione, abbiano caratteri organolettici costanti e tali da conferire ad essi particolare finezza e bontà.

(Approvato).

Art. 36.

La dichiarazione di vino pregiato di determinata origine, l'indicazione dei suoi requisiti e delle sue caratteristiche, in relazione al disposto del precedente articolo, nonchè la delimitazione della zona di produzione del vino stesso vengono pronunciate con Regio decreto, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto coi Ministri delle corporazioni e dell'interno, udita la Corporazione viti-vinicola.

Con lo stesso decreto potrà anche essere demandato al Ministro dell'agricoltura e delle foreste di consentire, in circostanze e limiti da stabilire nel decreto, l'impiego di uva, mosti o vini provenienti da altri vitigni o da altre zone viticole.

(Approvato).

Art. 37.

A partire da un anno dalla pubblicazione del decreto di dichiarazione di vino pregiato di determinata origine e di delimitazione della zona di produzione di esso, il nome del vino di cui al decreto stesso è riservato ai vini prodotti in detta zona e aventi i requisiti e le caratteristiche indicati nel decreto.

Dalla stessa decorrenza:

a) è vietato di commerciare, fra produttori e fra produttori e commercianti, col nome di vino pregiato, vini non provvisti del certificato di cui all'articolo 39;

b) è vietato di vendere o detenere per la vendita, per il consumo diretto, col nome del vino pregiato, vini non provvisti del marchio di cui all'articolo 41.

(Approvato).

Art. 38.

I Consorzi per la viticoltura, nella cui circoscrizione territoriale si producono vini per i quali sia stata pronunciata la dichiarazione di cui all'articolo 36, istituiranno e terranno aggiornato l'elenco dei vigneti costituiti da vitigni produttori di tali vini.

Per ottenere l'iscrizione del vigneto nell'elenco il proprietario dovrà presentare domanda al Consorzio, competente per territorio. Trascorsi quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 36, la domanda può essere presentata anche dal conduttore a qualsiasi titolo.

Per i vigneti impiantati o ricostituiti successivamente alla formazione dell'elenco la domanda di iscrizione nell'elenco stesso può essere presentata anche dal conduttore, ove il proprietario non vi abbia provveduto entro un anno dall'impianto o dalla ricostituzione.

Il Consorzio procederà all'iscrizione del vigneto nell'elenco, dopo controllo delle notizie e dati contenuti nella domanda.

(Approvato).

Art. 39.

L'attestazione che un vino può essere commerciato, ai sensi della lettera a) dell'articolo 37, col nome di un vino per il quale sia stata pronunciata la dichiarazione di cui all'articolo 36, è data con un certificato rilasciato dal Consiglio provinciale delle corporazioni, competente per territorio.

Per ottenere il rilascio di tale certificato, il produttore deve farne domanda al Consiglio provinciale delle corporazioni entro il 31 dicembre dell'anno nel quale il vino è stato prodotto.

La domanda dovrà contenere tutti i dati occorrenti per l'identificazione del vino, secondo le prescrizioni del regolamento per l'esecuzione della presente legge. Tali dati, previ i controlli

e le rettifiche del caso, dovranno essere trascritti nel certificato.

I produttori di vino con uve o mosti acquistati dovranno accompagnare la domanda con una dichiarazione del Consorzio per la viticoltura, comprovante che le dette uve o mosti provengono da un vigneto iscritto nell'elenco di cui al precedente articolo e che la produzione unitaria per ettaro ottenuta nell'annata dal vigneto stesso è nei limiti previsti dal decreto di cui all'articolo 36.

(Approvato).

Art. 40.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni provvederà al rilascio del certificato previsto dal precedente articolo, previo controllo delle notizie e dei dati forniti dal richiedente e in conformità dei criteri che saranno stabiliti dal Comitato di cui all'articolo 44.

Ai fini del controllo suddetto, il Consiglio provinciale delle corporazioni ha facoltà di provvedere, durante e dopo la vinificazione, anche con sopralluoghi presso i produttori, agli accertamenti riguardanti la razionalità dei procedimenti tecnici impiegati e i requisiti e le caratteristiche del vino ottenuto.

Per l'esecuzione dei controlli il Consiglio provinciale delle corporazioni istituirà un particolare Ufficio tecnico e amministrativo, a carico del provento del diritto, di cui all'articolo 52.

Qualora questo risultasse insufficiente, per difficoltà dipendenti da speciali condizioni locali, sarà in facoltà del Consiglio provinciale delle corporazioni, previa autorizzazione del Ministro delle corporazioni, di concerto con quello delle finanze, richiedere contributi dal Consorzio per la viticoltura competente per territorio, o dal Sindacato provinciale fascista degli industriali di vini, liquori ed affini.

(Approvato).

Art. 41.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad istituire, di concerto col Ministero delle corporazioni, marchi distintivi per i vini per i quali sia stata pronunciata la dichiarazione di cui all'articolo 36.

Il marchio ha valore di garanzia per il consumatore e porterà, oltre ad un segno grafico, l'indicazione del vino al quale si riferisce.

Il marchio sarà trascritto a norma della legge sui marchi di fabbrica.

(Approvato).

Art. 42.

L'autorizzazione all'uso del marchio è rilasciata dal Consiglio provinciale delle corporazioni, competente per territorio, della zona delimitata, su

conforme parere del Comitato di cui all'articolo 44.

L'autorizzazione viene pubblicata nell'albo del Consiglio provinciale delle corporazioni.

(Approvato).

Art. 43.

Per ottenere la concessione del marchio gli interessati debbono farne domanda, su apposito modulo, al Consiglio provinciale delle corporazioni, competente per territorio.

Alla domanda debbono essere allegati:

a) il certificato di iscrizione alla competente organizzazione sindacale;

b) il certificato di iscrizione nel registro delle ditte del Consiglio provinciale delle corporazioni nella cui circoscrizione il richiedente ha la propria sede, al completo di tutte le indicazioni contenute nella denuncia di esercizio, qualora il richiedente del marchio abbia l'obbligo di tale iscrizione;

c) i marchi privati, compresi quelli collettivi e le etichette, che debbono restare depositati presso il Consiglio provinciale delle corporazioni;

d) la bolletta dell'ufficio del registro comprovante l'eseguito pagamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 57 della tabella A, allegata alla legge 30 dicembre 1923, n. 3279.

Su questo articolo ha chiesto di parlare il senatore Sarrocchi, il quale, con un metodo un po' nuovo, ha presentato due emendamenti di carattere alternativo.

Prego il senatore segretario Di Donato di dar lettura degli emendamenti.

DI DONATO, segretario:

1° emendamento:

«Il deposito dei marchi privati o collettivi di cui all'articolo 43, lettera c) produce gli effetti della registrazione a senso del Regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602, per quanto attiene alla protezione del marchio».

2° emendamento:

«I viticoltori della zona di protezione di un vino pregiato — riuniti in numero non inferiore a 20 — anche se non fanno parte di una associazione legalmente costituita, possono chiedere la registrazione di un marchio collettivo per distinguere i loro prodotti vinicoli a senso del Regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602 e per tutti gli effetti previsti nel decreto stesso».

PRESIDENTE. Domando se, a termini del regolamento, le proposte di emendamento del senatore Sarrocchi sono appoggiate.

Le proposte sono appoggiate.

Ha facoltà di parlare il senatore Sarrocchi per illustrare i suoi emendamenti.

SARROCCHI. L'illustre Presidente mi ha detto molto garbatamente che è un sistema nuovo quello di proporre emendamenti di carattere alternativo; ed io che riconosco esatta questa osservazione, aggiungo che il sistema apparirà ancor più nuovo, quando dirò che la scelta potrebbe farsi non solo fra questi due emendamenti da me proposti, ma anche fra dieci o venti altri che potessero portare allo stesso risultato: di dare alla norma di legge un vigore, che nello stato attuale del disegno assolutamente le manca. Ad ogni modo io lascio la scelta della nuova formula all'onorevole Ministro, il quale non potrà non riconoscere che senza questo emendamento le disposizioni relative ai marchi collettivi non potranno raggiungere il loro fine pratico.

Per la mia rapida dimostrazione prendo le mosse dal raffronto fra l'articolo 43, che ammette i marchi collettivi e l'articolo 41 del presente disegno di legge.

L'articolo 41 ha carattere di disposizione fondamentale perchè definisce la funzione del marchio. « Il marchio ha valore di garanzia per il consumatore . . . ». Quando è però che un marchio ha valore di garanzia per il consumatore? Quando si sa che lo adopera solamente chi ne ha il diritto e che se altri ne abusa è colpito dalle sanzioni della legge, in modo che coloro che acquistano la merce coperta da quel marchio, possano essere sicuri di ricevere quella merce che veramente intendono di acquistare.

Ora io posso facilmente provare che senza le modificazioni da me proposte questa garanzia non c'è: e spero di raggiungere così lo scopo che mi sono prefisso e cioè quello di indurre l'onorevole Ministro ad adottare uno degli emendamenti da me proposti o qualche altra formula praticamente equivalente.

Io mi occupo — sia ben chiaro — di quei marchi collettivi ai quali ha reso omaggio nella sua relazione l'onorevole Marescalchi. E citando questa relazione dimostro che la questione di cui mi occupo ha una effettiva portata pratica. « L'uso del marchio — egli ha scritto — ha già fatto buona prova sia nei Consorzi volontari che si sono costituiti e funzionano all'infuori della legge statale in alcune zone del Chianti, sia per l'esportazione dei vini agli Stati Uniti di America ».

I marchi collettivi, dunque, hanno fatto buona prova anche all'infuori della legge statale, nella zona del Chianti e dovunque, pur avendosi vini pregiati da difendere, fino ad oggi non si sono potuti costituire i Consorzi; ma hanno fatto buona prova soltanto come segno di una organizzazione e di una disciplina della produzione che è per se stessa ragione di accreditamento del prodotto. Essi però non hanno potuto difendere i produttori contro il danno degli abusi dei nomi di origine e delle frodi dei contraffattori, perchè la regolare costituzione di un Consorzio era condizione essenziale per

il riconoscimento del marchio e per la sua protezione legale: e i Consorzi non erano legalmente costituiti.

Per porre il quesito in termini esatti è necessario riportarsi alla legge sui marchi di fabbrica del 13 settembre 1934 e particolarmente all'articolo 85 della legge stessa che prevede e regola l'uso dei marchi collettivi: « Gli enti, le associazioni legalmente costituite possono ottenere che siano registrati come marchi collettivi, appositi segni distintivi ed hanno facoltà di concederne l'uso ai produttori . . . ». Coordinando gli articoli 41 e 43 della legge che si discute con l'articolo 85 della legge del 1934 si arriva dunque a questa conclusione: che il marchio collettivo riconosciuto e protetto dalla legge, possono averlo soltanto gli enti o le associazioni legalmente costituite. Ora mi sarà permesso di fare osservare che tra proprietari terrieri che si riuniscono soltanto per vigilare con un reciproco controllo sulla bontà del prodotto della loro zona, e per accreditarne il nome — o per impedirne almeno il discredito — senza propositi di speculazione commerciale, ma vogliono conservare la propria indipendenza di gestione nelle singole aziende agricole, non è facile costituire un'associazione che abbia personalità giuridica e che possa invocare l'articolo 85 della legge sui marchi di fabbrica rivolgendosi al Magistrato civile o penale per promuovere la giusta azione riparatrice contro le possibili contraffazioni.

Mi spiegherò con un esempio.

Non si sa per ora che cosa avverrà delle vecchie zone e sottozone: non si possono prevedere i limiti territoriali delle zone di produzione dei singoli vini pregiati, perchè questo disegno di legge riserva unicamente al Ministro dell'agricoltura, con l'intervento del Ministro delle corporazioni — ed anche, in seguito ad un emendamento introdotto avanti la Camera dei Deputati, del Ministro dell'interno — la facoltà di delimitare queste zone. E perciò possiamo procedere soltanto per via di ipotesi. Supponiamo, dunque, senza desiderarlo, che si torni a riconoscere come zona di produzione del vino Chianti un territorio più ampio di quello che col decreto ministeriale, creatore delle *Sette zone del Chianti*, era designato come *Chianti classico*. Come si potrà negare in questo caso che i produttori della zona *classica* abbiano un legittimo interesse ad ottenere che con un marchio collettivo tutelato e protetto dalla legge si possa far conoscere al consumatore che il vino da essi venduto è prodotto in questa zona?

E se si riconosce questo interesse, non contrattante in modo alcuno con interessi generali, ed anzi strettamente connesso a quello della sincerità delle operazioni commerciali, è necessario che il marchio collettivo sia non soltanto platonicamente ammesso dall'articolo 43, lettera c), ma sia anche tutelato dalla legge sui marchi di fabbrica c), in armonia con questa stessa legge, dal Codice penale.

Ora è da osservarsi che nell'articolo 473 del Codice penale si stabiliscono le pene per le con-

traffazioni dei marchi e nell'ultimo capoverso si dice: «le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».

Quindi, onorevoli Senatori, l'articolo 43, lettera c), per sè solo non proteggerà i viticoltori delle zone pregiate perchè essi, non potendo dar vita ad un ente legalmente costituito, non saranno in regola con la legge sui marchi di fabbrica e non potranno invocare contro i contraffattori la applicazione del Codice penale.

Perciò è necessario che questa legge dia ai produttori di vini pregiati il riconoscimento del loro marchio collettivo indipendentemente dalle condizioni richieste dall'articolo 85 della legge generale sui marchi.

E il modo può esser molto semplice, perchè quando il disegno in esame dice nell'articolo 43, lettera c) «i marchi privati, compresi quelli collettivi e le etichette debbono restare depositate presso il Consiglio provinciale delle Corporazioni», basterà aggiungere, come io propongo con uno dei miei emendamenti alternativi, che il deposito presso il Consiglio provinciale delle Corporazioni, dà luogo, secondo la norma dell'articolo 41, alla registrazione a norma della legge sui marchi di fabbrica; e l'effetto pratico della tutela del marchio sarà così pienamente conseguito.

Se non si fa questo, il marchio potrà avere quel valore morale, indubbiamente cospicuo, che potrà derivargli dal riconoscimento delle Organizzazioni corporative, ma non potrà mai costituire un mezzo efficace di difesa contro le frodi dei contraffattori. Quando si scoprirà il fatto illecito della contraffazione del marchio, quando si accetterà che sotto un certo *marchio collettivo* — o non depositato o depositato soltanto presso il Consiglio Provinciale delle Corporazioni senza la sostanziale garanzia della registrazione a senso della legge sui marchi di fabbrica — sarà stata messa in vendita una quantità di vino che non sia nè «pregiato» nè pregevole, si sarà già avuto il danno e non resterà altro che rassegnarsi al danno sofferto. E l'onorevole Ministro mi consentirà di dire che, pur apprezzandosi in sommo grado la forza morale della protezione delle Corporazioni, le Corporazioni non potranno supplire alle lacune della legge: e che, quando la sanzione legale manca, non può lusingare alcuno la prospettiva di un'azione civile o di una querela penale alla quale sia preventivamente assicurato il solo effetto pratico della condanna dell'attore o del querelante al pagamento delle spese. (*Applausi*).

ROSSONI, *ministro dell'agricoltura e foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSONI, *ministro dell'agricoltura e foreste*. Debbo notare che la legge nel suo insieme considera anche gli interessi privati, particolari, e gli interessi di gruppi limitati, ma considera sopra-

tutto l'interesse generale e la disciplina generale della produzione vitivinicola. Perchè coi vecchi provvedimenti noi non siamo riusciti a dare un assetto preciso a tutte le zone vitivinicole? Perchè naturalmente era molto difficile lasciare alla porta dei consorzi quelli che ritenevano di avere il diritto di entrare a farne parte mentre le zone di vini pregiati, originali, avevano tutto l'interesse a non lasciare ingrandire il numero di coloro che pretendevano di possedere il vino tipico a detrimento della vera ed autentica qualità del vino.

Ciò è avvenuto in modo particolare per il Chianti, dove per alcuni anni si è cercato di definire la zona autentica del Chianti senza, per altro, ottenere risultati concreti. Battere questa strada significava non risolvere il problema.

Con questa legge noi cerchiamo di essere precisi quanto più possibile e di salvaguardare tutti gli interessi. Il senatore Sarrocchi ci dice: vediamo un po' il caso pratico.

Se un gruppo di produttori ha un tipo eguale di vino e vuole proteggersi dalla contraffazione, non ha modo, legalmente, di ottenere questa protezione, perchè la legge del 1934 all'articolo 85 dice, che soltanto gli enti e le associazioni legalmente costituiti possono difendersi legalmente ed invocare utilmente l'intervento del magistrato.

Mi sembra che questo ragionamento sia difettoso. L'articolo 85 della legge del 1934 resta in vigore, e poichè gli interessati a impedire la contraffazione non sono soltanto i produttori di una data zona limitata, ma sono tutti gli aderenti al consorzio, il Consorzio stesso con maggiore autorità potrà prendere l'iniziativa della difesa contro le contraffazioni.

All'onorevole Sarrocchi interessa la marca «Gallo» del Chianti. (*Cenni d'approvazione del relatore senatore Marescalchi*). L'onorevole Marescalchi fa segno di approvazione il che vuol dire che conosce e apprezza il Chianti marca «Gallo». . . (*ilarità*).

MARESCALCHI, *relatore*. Guai se non conoscessi tutti i vini italiani!

ROSSONI, *ministro dell'agricoltura e foreste*. Ebbene, concedendo e sanzionando il relativo marchio, anche il Consiglio provinciale delle corporazioni resta interessato a difenderlo. Il Consiglio provinciale delle corporazioni, non provvede soltanto alla difesa degli interessati, ma ha tutti i poteri per impedire le contraffazioni. È sufficiente che l'interessato faccia noto, attraverso l'ente collettivo al quale appartiene, che si verifica una data contraffazione, perchè il Consiglio provinciale delle corporazioni intervenga ed il danno non si verifichi.

Ma, dice il senatore Sarrocchi, quando un vino contraffatto con un marchio non riconosciuto è messo in vendita, il danno è già avvenuto. Io osservo che chi vende vino in queste condizioni non è multato soltanto ma perde il diritto di continuare e vendere il vino, quindi è punito in modo assoluto e definitivo.

SARROCCHI. Ma costui è un contraffattore, non è un produttore.

ROSSONI, *ministro dell'agricoltura e foreste*. Vorrei che il senatore Sarrocchi entrasse nel concetto più vasto della difesa dei vini che questa legge assicura. Siamo tutti noi a difenderci, e non più i gruppi dei produttori od il singolo produttore. Se il senatore Sarrocchi non fa un passo avanti nella sua concezione del diritto di proteggersi, se non comprende che una collettività di produttori riconosciuta, è molto più forte che un piccolo gruppo nella difesa, non è possibile intenderci. Ma io non voglio fare una discussione inconcludente con il senatore Sarrocchi, perchè (altrimenti non avrei preparato questo disegno di legge e non l'avrei presentato al Parlamento) riconosco la necessità assoluta e pratica di difendere i tipi pregiati del vino italiano. Tanto è vero che non c'è soltanto una disciplina della produzione e del marchio: c'è tutta una serie di provvedimenti che vanno a valorizzare la produzione vinicola e la continuità, soprattutto, di certi prodotti che hanno molto pregio. Senza inquadrare gli interessi dei gruppi specifici e delle tipiche qualità dei nostri vini in questa legge generale ed in questa generale difesa, difficilmente arriveremo ad assicurare ai singoli produttori ed alla produzione la tutela e la difesa che noi vogliamo dar loro.

Che cosa voglio dire con queste parole? Voglio dire che in fondo io desidererei dare al senatore Sarrocchi la sensazione esatta e precisa che la sua preoccupazione degli interessi di un dato gruppo di produttori è la mia stessa preoccupazione. D'altra parte non ritengo che la facoltà legale della denuncia dei direttamente interessati possa risolvere la questione. Credo invece che convenga ai singoli interessati di inserirsi nell'insieme delle difese apprestate dalla legge ed avere una protezione totalitaria dalle disposizioni della legge stessa.

Il senatore Sarrocchi osserva: un gruppo di commercianti può formare una società commerciale, la quale assumendo veste legale è in condizione di difendersi, portando in tribunale e facendo punire i contraffattori. Noi produttori non possiamo fare altrettanto, non possiamo cioè formare una società commerciale.

Osservo, intanto, che se tutti i gruppi di produttori facessero questo ragionamento non si arriverebbe più alla concezione associativa, vasta e complessa per la tutela di tutti gli interessi specifici. Non ci sarebbe però nessun male se gruppi di produttori costituissero una società commerciale per provvedere alla vendita e alla tutela di loro speciali prodotti.

SARROCCHI. Ognuno vende il proprio tipo.

ROSSONI, *ministro dell'agricoltura e foreste*. Non è detto con questo che si debba mettere insieme il vino di tutte le botti per farne un miscuglio unico. Si può fare un'intesa commerciale per collocare un dato prodotto.

Dopo le assicurazioni date, dichiaro che non posso accettare la proposta Sarrocchi in forma di emendamento.

La garanzia chiesta è già nella legge. Se nell'elaborazione del regolamento potremo escogitare il modo di assicurare gruppi limitati anche per l'iniziativa della tutela, lo faremo volentieri, perchè io non ne faccio una questione e perchè sono interessato, come il senatore Sarrocchi, a difendere non solo la marca « Gallo » ma tutte le buone marche di vino italiano.

SARROCCHI. Assicuro l'On. Ministro che noi, viticoltori del Chianti, in 12 o 14 anni dacchè usiamo quella marca « Gallo », che egli si è degnato di ricordare (e non la usiamo in una gestione commerciale, ma individualmente per un fine di propaganda, di garanzia della genuinità del prodotto, di eliminazione di quelli che anche nelle nostre zone fanno e vendono il cattivo vino), non siamo riusciti mai a sperimentare efficacemente un'azione legale contro i contraffattori. E perciò chiediamo che la nuova legge ci metta in grado di farlo in avvenire.

Prendo in ogni modo atto della sua confortante promessa e converto gli emendamenti in semplice raccomandazione per una integrazione del sistema in sede di regolamento.

ROSSONI, *ministro dell'agricoltura e foreste*. Trattandosi di una legge che non è abrogata ma in vigore, nel regolamento si potrebbe dire che, con riferimento all'articolo 85 della legge del 1934, l'iniziativa contro le contraffazioni potrà essere presa anche dai produttori direttamente interessati.

SARROCCHI. Lei con la sua genialità farà molto di meglio di quanto io avevo proposto.

ROSSONI, *ministro dell'agricoltura e foreste*. La ringrazio.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro il senatore Sarrocchi insiste nelle sue proposte di emendamento?

SARROCCHI. Ritiro le proposte di emendamento e le converto in raccomandazione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, metto allora ai voti l'articolo 43. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 44.

Sulla domanda di autorizzazione all'uso del marchio è chiamato ad esprimere parere un Comitato, presieduto dal vice-presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni e composto di sette membri, rappresentanti rispettivamente delle Unioni provinciali fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, del Sindacato provinciale fascista degli industriali di vini, liquori ed affini, del Sindacato provinciale fascista dei commercianti di vino e prodotti affini, del Consorzio per la viticoltura, competente per ter-

ritorio e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Contro la denegata concessione dell'autorizzazione all'uso del marchio è ammesso ricorso al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. La decisione del Ministro, da pronunciare sentito il parere del Ministero delle corporazioni, è inappellabile e sarà comunicata al Consiglio provinciale delle corporazioni, per l'esecuzione.

(Approvato).

Art. 45.

Il marchio può essere usato esclusivamente per il vino per il quale sia stato rilasciato il certificato di cui all'articolo 39 e che abbia i requisiti prescritti a norma del decreto di cui all'articolo 36.

Chi usa il marchio deve accompagnarlo con l'indicazione, mediante apposita etichetta o targa, del proprio nome e cognome o ragione sociale e della propria sede o col marchio privato, individuale o collettivo, ove esista.

(Approvato).

Art. 46.

Gli autorizzati all'uso del marchio, che spediscono, in damigiane o in fusti, vini destinati ad essere imbottigliati o infascati dai rivenditori, possono richiedere al Consiglio provinciale delle corporazioni i bollini riproducenti il marchio, in numero corrispondente a quello complessivo delle bottiglie e dei fiaschi nei quali il vino sarà suddiviso. Su ciascuno di tali bollini dovrà essere impressa la dicitura « imbottigliato dal rivenditore » o « infascato dal rivenditore ».

(Approvato).

Art. 47.

Gli autorizzati all'uso del marchio sono obbligati a tenere, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, apposito registro di carico e scarico, a pagine numerate e firmato da un delegato del Consiglio provinciale delle corporazioni, competente per territorio, dal quale dovrà risultare il movimento del vino al quale il marchio si riferisce, da essi prodotto o acquistato.

La omissione e la irregolare tenuta del registro di carico e scarico sono punite con l'ammenda da lire duecento a lire duemila.

(Approvato).

Art. 48.

È vietato di adoperare denominazioni di fantasia o qualificative comunque atte ad ingenerare confusioni con le denominazioni di vini per

i quali sia stata pronunciata la dichiarazione di cui all'articolo 36.

È altresì vietato di far uso, come ragione sociale, delle denominazioni dei vini suddetti. È tuttavia tollerata, per non oltre un anno dalla pubblicazione del decreto col quale la suddetta dichiarazione è pronunciata, la continuazione dell'uso della ragione sociale assunta prima della pubblicazione stessa, ancorchè venga a trovarsi in contrasto col divieto di cui al presente comma.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

(Approvato).

Art. 49.

I contravventori ai divieti di cui all'articolo 37 sono puniti con l'ammenda da lire venticinque a lire duecentocinquanta per ogni ettolitro di vino venduto, detenuto per la vendita o commerciato, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Chiunque fa uso non autorizzato del marchio di cui all'articolo 41 o concorre in detto uso è punito con la reclusione fino a mesi sei e con la multa fino a lire duemila.

Nel caso di uso del marchio in difformità delle prescrizioni dell'articolo 45 potrà inoltre essere sospesa per durata non superiore a sei mesi o revocata l'autorizzazione all'uso del marchio.

La sospensione o la revoca sono disposte dal Consiglio provinciale delle corporazioni, competente per territorio, su conforme parere del Comitato di cui all'articolo 44.

(Approvato).

Art. 50.

Per i vini provvisti del marchio di cui all'articolo 41 è in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di stabilire, sentito il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute, che la concessione del marchio nazionale di esportazione di cui al Regio decreto-legge 26 ottobre 1933-XI, n. 1443, abbia luogo, prescindendo dagli accertamenti prescritti dall'articolo 3 del decreto stesso.

(Approvato).

Art. 51.

Il servizio di controllo sull'uso del marchio è affidato, oltre che ai Consigli provinciali delle corporazioni nelle rispettive circoscrizioni e per i marchi da ciascuno rispettivamente rilasciati, agli Istituti, uffici ed agenti incaricati del servizio di vigilanza per l'applicazione, per la parte riguardante le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, del Regio decreto-legge 15

ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562.

(Approvato).

Art. 52.

È istituito, a favore dei Consigli provinciali delle corporazioni, competenti per territorio, un diritto in misura che sarà stabilita con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto coi Ministri delle finanze e delle corporazioni, entro il limite massimo di una lira per ogni ettolitro di vino per il quale viene rilasciato il certificato di cui all'articolo 39.

Tale diritto sarà versato all'atto del rilascio del certificato ed il provento relativo sarà destinato dal Consiglio, sentito il Comitato di cui all'articolo 44, esclusivamente alle spese occorrenti per lo svolgimento dei compiti demandatigli dalle disposizioni del presente titolo.

(Approvato).

Art. 53.

La legge 10 luglio 1930-VIII, n. 1164, con la quale è convertito in legge il Regio decreto-legge 11 gennaio 1930-VIII, n. 62, per la difesa dei vini tipici italiani, è abrogata.

I Consorzi per la difesa dei vini tipici, costituiti in base alla predetta legge, sono sciolti.

Per ciascun Consorzio il Ministro dell'agricoltura e delle foreste nominerà un liquidatore. Le attività nette eventualmente risultanti alla chiusura della liquidazione saranno devolute al Consiglio provinciale delle corporazioni, competente per territorio.

(Approvato).

TITOLO IV.

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 54.

Il servizio di controllo e di vigilanza sull'applicazione delle norme contenute nella presente legge, affidato ai Consorzi per la viticoltura ed ai Consigli provinciali delle corporazioni, sarà effettuato da tali enti, per la parte di rispettiva competenza, a mezzo di propri delegati, riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tali delegati hanno facoltà di entrare in tutti i fondi coltivati a vite, in tutti i locali di trasformazione dell'uva in vino e di deposito, confezionamento o vendita di uve, vino e sottoprodotti della vinificazione, per gli scopi previsti dalla presente legge. Essi hanno altresì libero accesso a tutte le stazioni ferroviarie e tram-

viarie del Regno, alle stazioni marittime, con la facoltà di introdursi anche nei magazzini di merci e nei carri delle ferrovie e tramvie, per i servizi ad essi affidati, previa intesa con il personale dirigente e con l'intervento del medesimo, nonchè negli uffici delle imprese di trasporti.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 571, concernente la istituzione presso il Ministero per la stampa e la propaganda di un "Ispettorato per la radio-diffusione e la televisione" » (N. 1747). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 571, concernente la istituzione presso il Ministero per la stampa e la propaganda di un "Ispettorato per la radiodiffusione e la televisione" ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 571, concernente la istituzione presso il Ministero per la stampa e la propaganda di un « Ispettorato per la radiodiffusione e la televisione ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 595, contenente norme relative alla protezione dei prodotti dell'industria fonografica » (N. 1749). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 595, contenente norme relative alla protezione dei prodotti dell'industria fonografica ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 595, contenente norme relative alla protezione dei prodotti dell'industria fonografica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º marzo 1937-XV, n. 226, che reca modificazioni al regime fiscale dell'alcool impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcoolici » (N. 1753). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º marzo 1937-XV, n. 226, che reca modificazioni al regime fiscale dell'alcool impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcoolici ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1º marzo 1937-XV, n. 226, che reca modificazioni al regime fiscale dell'alcool impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcoolici, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, i comma 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

4º) vermut, marsala, aperitivi a base di vino e loro ingredienti alcoolici;

5º) vini alcoolizzati, vini liquorosi e liquori tonici aperitivi a base di vino;

All'articolo 2, il comma 2º è sostituito dal seguente:

La lavorazione dei prodotti, di cui al precedente comma, può essere fatta promiscuamente con quelli destinati alla esportazione; la conservazione però deve avvenire in recipienti distinti la cui identificazione sarà effettuata con le norme fissate dal Ministero delle finanze.

All'articolo 4, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

b) per il marsala e per i liquori dal giorno in cui il prodotto abbia subito l'ultima operazione di preparazione.

All'articolo 15 è aggiunto il seguente comma:

Per l'esportazione potranno essere rilasciati certificati attestanti la durata dell'invecchiamento dei prodotti contenuti nei fusti.

All'articolo 17, il comma a) del punto 1º) Marsala è sostituito dal seguente:

a) La restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'alcool contenuto nel marsala esportato all'estero o nelle colonie, continuerà ad essere accordata in base alle disposizioni già in vigore per la durata di 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. Dopo tale termine, e fino al 30 novembre 1937, la restituzione sarà effettuata nella misura fissa di lire 35 per ogni ettolitro di prodotto esportato.

Allo stesso articolo 17 il comma a) del punto 2º) Vermut è sostituito dal seguente:

a) La restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'alcool contenuto nel vermut esportato all'estero o nelle colonie continuerà ad essere accordata, in base alle disposizioni già in vigore, per la durata di 3 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 624, che accorda l'esenzione dall'imposta di fabbricazione a quintali 10.000 di zucchero impiegati nella produzione della glicerina entro il 30 settembre 1937 » (N. 1754). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 624, che accorda l'esenzione dall'imposta di fabbricazione a quintali 10.000 di zucchero impiegati nella produzione della glicerina entro il 30 settembre 1937 ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 624, che accorda l'esenzione dall'imposta di fabbricazione a quintali 10.000 di zucchero impiegati nella produzione della glicerina entro il 30 settembre 1937.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1937

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 625, che stabilisce norme per l'assetto fiscale degli alcoli diversi dall'etilico e che introduce nella tariffa generale dei dazi doganali le modificazioni necessarie per metterla in relazione col regime degli alcoli » (N. 1755). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 625, che stabilisce norme per l'assetto fiscale degli alcoli diversi dall'etilico e che introduce nelle tariffa generale dei dazi doganali le modificazioni necessarie per metterla in relazione col regime degli alcoli ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 625, che stabilisce norme per l'assetto fiscale degli alcoli diversi dall'etilico e che introduce nella tariffa generale dei dazi doganali le modificazioni necessarie per metterla in relazione col regime degli alcoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 623, relativo alla determinazione della misura della tassa di esportazione sulle cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico ed artistico » (Numero 1756). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 623, relativo alla determinazione della misura della tassa di esportazione sulle cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico ed artistico ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 623, relativo alla determinazione della misura della tassa di esportazione sulle cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico ed artistico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 622, concernente il trattamento economico del Governatore delle Isole Italiane dell'Egeo, Conte Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, Regio Ambasciatore » (N. 1757). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 622, concernente il trattamento economico del Governatore delle Isole Italiane dell'Egeo, conte Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, Regio Ambasciatore ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 622, che stabilisce il trattamento economico del Governatore delle Isole Italiane dell'Egeo, conte Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, Regio Ambasciatore.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 634, concernente l'aggregazione del comune di Rebbio a quello di Como » (N. 1758). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 634, concernente l'aggregazione del Comune di Rebbio a quello di Como ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 634, concernente l'aggregazione del comune di Rebbio a quello di Como.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Denominazione degli Istituti e delle Sezioni speciali di credito pignoratizio » (N. 1735). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe la discussione del disegno di legge: « Denominazione degli Istituti e delle Sezioni speciali di credito pignoratizio ».

Però, d'accordo col Governo, la discussione è rinviata.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Baccelli, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Bazan, Belluzzo, Bennicelli, Bensa, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bonardi, Bongiovanni, Brezzi, Broccardi, Broglia, Burzagli.

Caccianiga, Canevari, Carletti, Casanuova, Casertano, Castelli, Catellani, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Cavallero, Caviglia, Cesesia, Centurione Scotto, Chersi Innocente, Chimienti, Cian, Cicconetti, Ciruolo, Concini, Conti, Conti Sinibaldi, Cozza, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Ancora, De Capitani d'Arzago, De Marinis, De Riseis, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Di Frasineto, Di Marzo, Ducci, Dudan.

Einaudi.

Facchinetti, Faelli, Faina, Farina, Fedele, Felici, Ferrari, Foschini, Frascchetti.

Gallarati Scotti, Gallenga, Gasparini Jacopo, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Giordano, Giuria, Grazioli, Graziosi, Guacero. Gualtieri, Guglielmi.

Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Levi, Libertini Gesualdo, Lissia, Lucioli.

Mambretti, Marcello, Marescalchi, Marozzi, Mayer, Mazzoccolo, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montefinale, Mormino, Mosconi.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nucci Orlando, Ovio.

Perris, Petrillo, Petrone, Pinto, Piola Caselli, Pitacco, Prampolini, Puricelli.

Raineri, Rava, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salucci, Sanarelli, Sandicchi, Sani, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Sitta, Solari, Soler, Spada Potenziani, Strampelli.

Tallarigo, Taramelli, Thaon di Revel dottor Paolo, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon.

Vaccari, Valagussa, Vassallo, Versari, Volpi di Misurata.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1752):

Senatori votanti	163
Favorevoli	156
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 4, riguardante il conferimento al Segretario del Partito Nazionale Fascista del titolo e delle funzioni di Ministro Segretario di Stato (1746):

Senatori votanti	163
Favorevoli	157
Contrari	6

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1937

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 463, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale (1703):

Senatori votanti	163
Favorevoli	157
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 524, contenente modificazioni al Testo Unico approvato col Regio decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, sui Consigli provinciali delle Corporazioni (1709):

Senatori votanti	163
Favorevoli	158
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 540, riguardante la disciplina dei concorsi a premi (1712):

Senatori votanti	163
Favorevoli	158
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 580, riguardante la estensione ai benemeriti delle operazioni militari nell'Africa Orientale dei benefici a favore degli ex combattenti preveduti nelle leggi e nei regolamenti professionali (1720):

Senatori votanti	163
Favorevoli	155
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 596, contenente disposizioni per gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili da parte dei Fasci di combattimento e delle Federazioni dei Fasci di combattimento (1721):

Senatori votanti	163
Favorevoli	156
Contrari	7

Il Senato approva.

Discussioni, f. 432

Ricostituzione di sedici Comuni in Provincia di Cosenza (1723):

Senatori votanti	163
Favorevoli	160
Contrari	3

Il Senato approva.

Modificazione all'articolo 16 lettera g) della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina (1725):

Senatori votanti	163
Favorevoli	160
Contrari	3

Il Senato approva.

Istituzione presso la Regia Accademia navale di corsi preliminari navali allievi ufficiali di complemento della Regia marina per studenti universitari (1726):

Senatori votanti	163
Favorevoli	159
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 562, sull'applicazione alle navi mercantili degli Accordi di non intervento nel conflitto spagnolo (1731):

Senatori votanti	163
Favorevoli	161
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria (1736):

Senatori votanti	163
Favorevoli	161
Contrari	2

Il Senato approva.

Disposizioni sull'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo della Regia guardia di finanza (1741):

Senatori votanti	163
Favorevoli	161
Contrari	2

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1937

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 534, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 8 marzo 1937-XV, n. 308, 25 marzo 1937-XV, n. 372 e 29 aprile 1937-XV, n. 563, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1742):

Senatori votanti	163
Favorevoli	162
Contrari	1

Il Senato approva.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione degli ultimi dieci disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Baccelli, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Belluzzo, Bennicelli, Bensa, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bongiovanni, Brezzi, Broccardi, Burzagli.

Caccianiga, Calisse, Canevari, Carletti, Casanuova, Castelli, Catellani, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Cavallero, Centurione Scotto, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Ciruolo, Concini, Conti, Conti Sinibaldi, Cozza, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Ancora, De Capitani d'Arzago, De Marinis, De Riseis, De Vito, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Ducci, Dudan.

Einaudi.

Facchinetti, Faina, Ferrari, Foschini, Frascchetti, Gallarati Scotti, Gallenga, Gasparini Jacopo, Gentile, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Giordano, Giuria, Grazioli, Guacero, Gualtieri, Guglielmi.

Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Levi, Libertini Gesualdo, Luciolli.

Mambretti, Marozzi, Mazzoccolo, Millosevich, Mormino.

Nomis di Cossilla.
Orlando, Ovio.
Perris, Petrone.
Raineri, Rava, Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Ruffo di Calabria, Russo.
Sailer, Sanarelli, Sandicchi, Sani, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Scialoja, Scipioni, Sechi, Silj, Sitta, Strampelli.
Tallarigo, Taramelli, Todaro, Tolomei, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon.
Valagussa, Versari, Volpi di Misurata.
Zoppi Gaetano.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazione alle vigenti norme sul controllo governativo delle Amministrazioni dei Comuni capoluoghi di Provincia (1743):

Senatori votanti	121
Favorevoli	119
Contrari	2

Il Senato approva.

Provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola (1745):

Senatori votanti	121
Favorevoli	118
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 571, concernente la istituzione presso il Ministero per la stampa e la propaganda di un « Ispettorato per la radiodiffusione e la televisione » (1747):

Senatori votanti	121
Favorevoli	117
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 595, contenente norme relative alla protezione dei prodotti dell'industria fonografica (1749):

Senatori votanti	121
Favorevoli	119
Contrari	2

Il Senato approva.

TEGSLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 2934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1937

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º marzo 1937-XV, n. 226, che reca modificazioni al regime fiscale dell'alcool impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcoolici (1753):

Senatori votanti	121
Favorevoli	119
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 624, che accorda l'esenzione dall'imposta di fabbricazione a quintali 10.000 di zucchero impiegati nella produzione della glicerina entro il 30 settembre 1937 (1754):

Senatori votanti	121
Favorevoli	119
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 625, che stabilisce norme per l'assetto fiscale degli alcoli diversi dall'etilico e che introduce nella tariffa generale dei dazi doganali le modificazioni necessarie per metterla in relazione col regime degli alcoli (1755):

Senatori votanti	121
Favorevoli	120
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 623 relativo alla determinazione della misura della tassa di esportazione sulle cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico ed artistico (1756):

Senatori votanti	121
Favorevoli	117
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 622, concernente il trattamento economico del Governatore delle Isole Italiane dell'Egeo, Conte Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, Regio Ambasciatore (1757):

Senatori votanti	121
Favorevoli	113
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 634, concernente l'aggregazione del Comune di Rebbio a quello di Como (1758):

Senatori votanti	121
Favorevoli	120
Contrari	1

Il Senato approva.

Convocazione a domicilio.

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'ordine del giorno, il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 20,40).

I Senatori salutano il Presidente con vivi e prolungati applausi.

Risposta scritta ad interrogazione.

REBAUDENGO. — Premesso che il Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1746, dispone all'articolo 4: « Per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto nessun aumento potrà essere apportato ai prezzi vigenti alla suddetta data per le forniture di acqua, di energia elettrica e di gas, per qualunque uso, non che . . . » si permette di interrogare S. E. l'onorevole Ministro per le corporazioni su cui proposta, di concerto con altri Ministri, fu emanato detto Regio decreto-legge per sapere se il divieto biennale di aumento applicasi anche ai canoni da pagarsi per l'acqua d'irrigazione, come il sottoscritto ritiene si debba desumere dalle parole per « qualunque uso », che, inserite nell'articolo 4 del Regio decreto-legge fra due virgole, paiono al sottoscritto applicabili tanto all'acqua che all'elettricità e al gas.

RISPOSTA. — La risposta al quesito posto dall'onorevole interrogante non può che essere affermativa. Infatti il divieto di aumento stabilito dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, si riferisce ai prezzi per « le forniture di acqua . . . per qualunque uso » e le parole « per qualunque uso » debbono intendersi applicabili tanto all'acqua per uso domestico che per altri usi, quello d'irrigazione compreso.

Tale interpretazione è pienamente conforme alla lettera ed allo spirito della legge, la quale ha voluto impedire aumenti nei costi di produzione, e quindi nei prezzi delle merci e nel costo della vita.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1937

Deroghe al divieto sancito possono essere consentite soltanto in casi straordinari e per accertate circostanze eccezionali, con decreto del Capo del Governo, di concerto col Ministro delle corporazioni, su proposta dell'Amministrazione statale cui compete il controllo sulle tariffe e sui prezzi delle merci e dei servizi indicati nella disposizione

in esame, e sentiti gli organi corporativi competenti.

Il Ministro
LANTINI.

Prof. GIOACCHINO LAURENTI
Direttore dell'Ufficio dei Reaocanti.